

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTI PRIMA

Roma - Mercoledì, 2 ottobre 1991

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 587. Ordinanza del tribunale di Bologna del 3 aprile 1991.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni di invalidità erogate dalla gestione speciale commercianti dell'I.N.P.S. - Mancata previsione della integrazione al minimo per i titolari di pensione diretta a carico del fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe - Ritenuta applicabilità del principio, riaffermato con sentenza della Corte costituzionale n. 182/1990, e valevole anche per le gestioni speciali, circa l'espunzione dall'ordinamento giuridico della preclusione all'integrazione al minimo, trattandosi di fattispecie anteriore al d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 314/1985, 184 e 1086 del 1988, 179, 250 e 373 del 1989.

(Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).

(Cost., art. 3) Pag. 7

N. 588. Ordinanza del pretore di Catania del 26 febbraio 1991.

Processo penale - Rito abbreviato - Sentenza di condanna a pena detentiva e concessione del beneficio della sospensione condizionale - Appello - Inammissibilità - Conseguente improponibilità di impugnazione per motivi di merito - Lamentata disparità di trattamento rispetto agli imputati che non usufruiscono di tale beneficio.

(C.P.P. 1988, art. 443, secondo comma).

(Cost., art. 3) » 9

N. 589. Ordinanza del tribunale di Monza del 4 aprile 1991.

Responsabilità civile - Incidenti di caccia - Applicabilità della norma generale sulla responsabilità per l'esercizio di attività pericolose - Attribuzione dell'onere della prova per l'individuazione del responsabile ai danneggiati da tali attività, anche in casi di pluralità di condotte simultanee in cui tale individuazione risulti pressoché impossibile (come nel caso di specie, riguardante la richiesta di risarcimento di un cacciatore, per la perdita di un occhio causata sicuramente da un pallino partito da uno dei fucili di altri due cacciatori, ma senza che possa stabilirsi da quale di essi) - Lamentata omessa previsione di presunzione di responsabilità nei confronti di tutti i partecipi all'attività - Disparità di trattamento rispetto alle maggiori garanzie assicurate alle vittime di incidenti stradali - Lesione del diritto di difesa per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi.

(C.C., art. 2050).

(Cost., artt. 3 e 24) » 10

N. 590. Ordinanza del Consiglio di Stato del 26 ottobre 1990.

Regione Emilia-Romagna - Classificazione come territorio di bonifica di seconda categoria dell'intero territorio regionale - Asserita violazione dei principi sanciti dalla legislazione statale in materia (r.d. n. 523/1904 e r.d. n. 215/1933) - Incidenza sul principio di buon andamento della p.a.

(Legge regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, art. 3).

(Cost., artt. 18, 97 e 117) » 12

- N. 591. Ordinanza del tribunale di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni di Genova del 30 maggio 1991.
Ordinamento penitenziario - Misure alternative - Affidamento in prova al servizio sociale e semilibertà - Soggetti minori di età al momento del fatto reato - Modalità diverse di applicazione - Omessa previsione - Lamentata eguale disciplina per soggetti diversi (adulti e giovani responsabili di reati durante la minore età).
 (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 79, primo comma, in relazione alla legge 26 luglio 1975, n. 354, artt. 47, 48 e 50).
 (Cost., art. 3, primo comma) Pag. 16
- N. 592. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Vibo Valentia del 10 giugno 1991.
Processo penale - Procedimento pretorile - Richiesta di rito abbreviato da parte di alcuni dei coimputati - Conseguente separazione dei giudizi - Possibilità per il g.i.p. di sentire le parti in ordine a tale separazione - Omessa previsione - Lamentata disparità di trattamento rispetto ad analoga situazione davanti al tribunale o alla corte di assise - Subordinazione del giudice alla decisione delle parti anziché alla sola legge.
 (C.P.P. 1988, art. 560).
 (Cost., artt. 3 e 101) » 19
- N. 593. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona del 15 dicembre 1990.
Processo penale - Conflitto tra il g.i.p. e giudice del dibattimento - Prevista prevalenza della decisione del secondo - Irragionevole violazione dei principi di buona amministrazione della p.a. e della sottoposizione dell'organo giudicante alla sola legge.
Processo penale - Fascicolo del dibattimento - Inserimento dell'originale del decreto di citazione - Omessa previsione - Possibile declaratoria di nullità di tale decreto per eventuali errori commessi dalla cancelleria - Restituzione degli atti al g.i.p. - Conseguente dovuta ultronea attività dello stesso - Irrazionalità - Violazione dei principi di buon andamento della p.a.
 (C.P.P. 1988, art. 28 cpv., secondo inciso, in relazione all'art. 431 stesso codice).
 (Cost., artt. 2, 3, 97 e 101) » 20
- N. 594. Ordinanza della pretura di Salerno, sezione distaccata di Amalfi, del 13 giugno 1991.
Edilizia e urbanistica - Esecuzione di opere abusive in zone sottoposte a vincolo ambientale - Mancata richiesta della prescritta preventiva autorizzazione - Sanzioni penali - Trattamento sanzionatorio ingiustificatamente uguale a quello previsto per le ipotesi, indubbiamente più gravi, di inedificabilità assoluta, in cui l'autorizzazione in sanatoria non è ammessa.
 (Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-sexies).
 (Cost., art. 3) » 22
- N. 595. Ordinanza del pretore di Napoli del 5 luglio 1991.
Avvocato e procuratore - Pensioni di anzianità - Diritto condizionato alla cancellazione dall'albo ed incompatibilità con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente - Determinazione della pensione stessa in relazione ai soli redditi assoggettati alla maggiore contribuzione prevista dall'art. 10 della legge n. 576/1980 - Ingiustificato deterioro trattamento della pensione di anzianità rispetto a quella di vecchiaia - Incidenza sul diritto al lavoro, nonché sui principi della tutela del lavoro e sull'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore in caso di vecchiaia - Riferimento alla sentenza n. 1008/1988.
 (Legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 3, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, 4, 35 e 38) » 25

n. 596. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Veneto del 3 maggio 1991.

Impiego pubblico - Stato giuridico del personale delle uu.ss.ll. - Medici in posizione non apicale (assistenti ed aiuti ospedalieri) - Collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età come il restante personale delle uu.ss.ll. - Mancata previsione del trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età per il raggiungimento del massimo del trattamento di quiescenza, come per i primari ospedalieri (legge n. 50/1991) e i dirigenti civili dello Stato - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe.

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 53, primo comma).

(Cost., art. 3) Pag. 28

n. 597. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Veneto del 3 maggio 1991.

Impiego pubblico - Stato giuridico del personale delle uu.ss.ll. - Medici in posizione non apicale (assistenti ed aiuti ospedalieri) - Collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età come il restante personale delle uu.ss.ll. - Mancata previsione del trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età per il raggiungimento del massimo del trattamento di quiescenza, come per i primari ospedalieri (legge n. 50/1991) e i dirigenti civili dello Stato - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe.

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 53, primo comma).

(Cost., art. 3) » 30

n. 598. Ordinanza del pretore di Bologna del 30 aprile 1991.

Previdenza e assistenza sociale - Minori non totalmente invalidi - Assegno di accompagnamento - Eliminazione del beneficio ed eccezionale conservazione degli effetti della domanda presentata fino alla entrata in vigore della legge n. 508/1988 - Non applicabilità del beneficio dell'indennità di frequenza (sostitutivo dell'indennità di accompagnamento, introdotto riguardo ai suddetti minori, con legge 11 ottobre 1990, n. 289) per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge stessa - Incidenza sul principio dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di invalidità.

(Legge 21 novembre 1988, n. 508, art. 6).

(Cost., art. 38) » 31

n. 599. Ordinanza del pretore di Isernia del 20 giugno 1991.

Processo penale - Persona offesa dal reato costituitasi parte civile - Possibilità di rendere testimonianza - Lamentata omessa previsione di incompatibilità con l'ufficio di testimone - Sperequazione tra le parti processuali: parte civile-attore e imputato-convenuto - Violazione del principio di eguaglianza tra cittadini - Lesione del diritto di difesa.

[C.P.P. 1988, art. 197, lett. c)].

(Cost., artt. 3 e 24) » 35

n. 600. Ordinanza del pretore di Firenze del 10 giugno 1991.

Lavoro (rapporto di) - Contratto di lavoro a tempo parziale - Forma diretta - Distribuzione dell'orario con indicazione del giorno, settimana, mese ed anno - Mancata previsione della indicazione, altresì, della distribuzione dell'orario nell'ambito della giornata - Mancata disciplina degli effetti della mancanza della forma scritta o della mancanza o insufficienza della clausola di distribuzione dell'orario - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe - Incidenza sul principio della retribuzione proporzionata ed adeguata.

(Legge 19 dicembre 1984, n. 863, art. 5, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 36 e 38) » 37

N. 601. Ordinanza del pretore di Firenze del 13 giugno 1991.

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Teste irreperibile già escusso dalla p.g. - Non acquisibilità di tale prova agli atti processuali - Testimonianza indiretta - Divieto solo per gli agenti e ufficiali di p.g. anche in caso di infermità, morte o irreperibilità del testimone - Irrazionale disparità di trattamento in relazione alla differente qualificazione del «soggetto testimone».

(C.P.P. 1988, art. 195, quarto comma).

(Cost., art. 3) Pag. 40

N. 602. Ordinanza del tribunale di Brescia dell'11 aprile 1991.

Avvocato e procuratore - Previdenza e assistenza forense - Professionisti iscritti all'albo in epoca posteriore al 1952 - Riscatto dei periodi del corso di laurea e del servizio militare - Esclusione ai fini del conseguimento della pensione di anzianità - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto ad altre categorie professionali - Riproposizione di questione, sulla medesima norma, già sottoposta all'esame della Corte e da questa decisa con ordinanza n. 89/1988 di restituzione atti per *ius superveniens*, dal giudice *a quo* ritenuto non rilevante - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 163/1989 e 426/1990.

(Legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 26, quinto comma, modificato dalla legge 2 maggio 1983, n. 175, art. 2).

(Cost., art. 3) » 41

N. 603. Ordinanza del tribunale di Lucca del 15 luglio 1991.

Processo penale - Ammissibilità dell'esame dell'imputato condizionato al suo consenso - Ingiustificata compressione del diritto delle parti e del giudice di avvalersi di detto esame quale mezzo di prova rilevante per le decisioni - Ritenuta violazione dei principi della legge delega.

(C.P.P. 1988, artt. 208 e 503, primo comma).

(Cost., art. 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dir. 69 e 73) » 43

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 587

Ordinanza emessa il 3 aprile 1991 dal tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Negri Linfo ed altra, eredi contro I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni di invalidità erogate dalla gestione speciale commercianti dell'I.N.P.S. - Mancata previsione della integrazione al minimo per i titolari di pensione diretta a carico del fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe - Ritenuta applicabilità del principio, riaffermato con sentenza della Corte costituzionale n. 182/1990, e valevole anche per le gestioni speciali, circa l'espunzione dall'ordinamento giuridico della preclusione all'integrazione al minimo, trattandosi di fattispecie anteriore al d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 314/1985, 184 e 1086 del 1988, 179, 250 e 373 del 1989.

(Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 3396 del ruolo generale dell'anno 1989 promossa da: Negri Linfo, Bergonzoni Giuseppina, eredi di Negri Maurizio, elettivamente domiciliati in Bologna, via di Porta Castello n. 2/2° presso e nello studio dell'avv. Dario Bompani che li rappresenta e difende come da mandato a margine del ricorso di primo grado, appellanti, contro: I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo presidente *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Bologna, via Gramsci n. 6, presso la sede provinciale dell'istituto e rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Marri, per mandato alle liti 12 febbraio 1987 n. 7317 del notaio dott. Franco Lupo di Roma appellato, oggetto: «integrazione al minimo di pensione di invalidità».

Con ricorso del 26 giugno 1987 al Pretore del lavoro di Bologna, i coniugi Linfo Negri e Giuseppina Bergonzoni premesso di essere unici eredi del loro figlio Maurizio, deceduto l'uno aprile 1984, esponevano che questi era stato titolare delle pensioni I.O./com n. 94003645 dall'uno giugno 1977 e di una pensione del fondo speciale della SIP dal maggio del 1978 e che inutili erano stati i ricorsi amministrativi per l'integrazione al minimo della prima pensione; chiedevano quindi che l'I.N.P.S. fosse condannato a pagare l'integrazione.

Costituitosi il contraddittorio, con sentenza 6 ottobre 1987, 25 marzo 1988 n. 782/1987 il pretore respingeva la domanda, rilevando che non era applicabile la sentenza 6 dicembre 1985, n. 314 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale.

I coniugi Negri hanno proposto appello davanti a questo tribunale con ricorso del 24 marzo 1989, chiedendo che sia applicata la sentenza 13 dicembre 1988 n. 1086 della Corte costituzionale.

Le sentenze n. 314 del 1985 e n. 1086 del 1988 della Corte costituzionale non sono applicabili.

La prima ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, lett. a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e 23 legge 30 aprile 1969, n. 153, nelle parti in cui negano l'integrazione al minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria ai titolari di pensione erogata da altre gestioni.

L'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 è stato dichiarato illegittimo nella parte che nega l'integrazione al minimo:

della pensione di invalidità erogata dalla gestione speciale commercianti dell'I.N.P.S., per i titolari di pensione diretta statale (sentenza n. 102 del 1982);

della pensione di vecchiaia erogata dalla stessa gestione speciale per i titolari di pensione diretta a carico dello Stato, della C.P.D.E.L. e dell'assicurazione generale obbligatoria (sent. n. 184 del 1988);

della pensione di reversibilità erogata dalla gestione speciale commercianti per i titolari di pensione diretta dell'I.N.P.S. (n. 1086 del 1988), di vecchiaia e di invalidità della stessa gestione speciale (nn. 179 e 250 del 1889), nonché di pensione diretta a carico dello Stato e della cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (nn. 504 del 1989 e 182 del 1990).

Con la sentenza n. 182 del 1990, la Corte costituzionale ha rilevato che il principio della preclusione all'integrazione al minimo per i titolari di più pensioni è ormai espunto dall'ordinamento in virtù di numerose decisioni della Corte (salvo il limite temporale rappresentato dall'entrata in vigore del d.-l. 12 settembre 1983, n. 483, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato *ex novo* la materia); ha ribadito che in più occasioni è stata sottolineata la natura meramente contabile, finanziaria della distinzione tra le diverse gestioni dell'I.N.P.S., ai fini che qui interessano, e si è formulato l'auspicio che l'I.N.P.S. si adegui alle ormai consolidate affermazioni in materia anche con riguardo alla definizione delle controversie ancora pendenti (cfr. sent. n. 373 del 1989).

Non appare giustificato neppure il divieto della integrazione al minimo della pensione di invalidità a carico della gestione speciale commercianti per i titolari di pensione diretta erogata dal fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, ai sensi delle leggi 30 settembre 1920, n. 1405 e 4 dicembre 1956, n. 1450 e successive modificazioni e integrazioni; con le sentenze n. 34 del 1981 e n. 184 del 1988, la Corte costituzionale ha segnalato che non esiste alcuna ragione economica e sociale che valga a spiegare una discriminazione tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi nei settori dell'artigianato e del commercio in ordine al minimo vitale e che, una volta riconosciuta ai lavoratori dipendenti l'integrazione al minimo della pensione dell'I.N.P.S., non vi è alcun motivo perché tale integrazione debba essere negata solo perché la pensione inferiore al minimo sia erogata dalle gestioni speciali anziché dalla ordinaria dell'I.N.P.S., dato che la pensione assolve, per le particolari categorie, la medesima funzione svolta per gli altri lavoratori dalla pensione a carico dell'assicurazione ordinaria.

Le sentenze che hanno dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, fanno riferimento a situazioni giuridiche diverse da quella posta a fondamento della domanda degli appellanti, che è stata proposta nel termine decennale dalla scadenza di quello annuale di definizione del procedimento amministrativo e quindi nel rispetto dell'art. 47, secondo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.

Il ricorso amministrativo fu proposto il 23 giugno 1981 per l'integrazione al minimo della pensione I.O./com n. 94003645, con riferimento ai ratei maturati dall'uno giugno 1977 all'uno aprile 1984, cioè con decorrenza precedente alla data di entrata in vigore del d.-l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

Pertanto la questione di legittimità costituzionale non appare manifestamente infondata; essa è rilevante ai fini del giudizio, poiché dalla sua soluzione dipende il diritto degli appellanti alla integrazione al minimo dei ratei della pensione di invalidità della quale era titolare il figlio.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo legale della pensione di invalidità erogata dalla gestione speciale commercianti dell'I.N.P.S. per i titolari di pensione diretta a carico del fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, di cui alle leggi 30 settembre 1920, n. 1405 e 4 dicembre 1956, 1450 e successive modificazioni e integrazioni, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito dalla legge;

Ordina la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bologna, addì 3 aprile 1991.

Il presidente: BAGNULO

N. 588

Ordinanza emessa il 26 febbraio 1991 (pervenuta il 4 settembre 1991 dal pretore di Catania nei procedimenti penali riuniti a carico di Crimaldi Antonia ed altri

Processo penale - Rito abbreviato - Sentenza di condanna a pena detentiva e concessione del beneficio della sospensione condizionale - Appello - Inammissibilità - Conseguente improponibilità di impugnazione per motivi di merito - Lamentata disparità di trattamento rispetto agli imputati che non usufruiscono di tale beneficio.

(C.P.P. 1988, art. 443, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 7302/1987 r.g. contro Crimaldi Antonia + 17 imputati del reato di cui all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed altro.

Con ordinanza del 12 giugno 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 26 settembre 1990 questo pretore ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, secondo comma, del c.p.p. in riferimento all'art. 3 della Costituzione, che qui di seguito integralmente si trascrive nella parte motiva:

Premesso che gli imputati chiedevano tempestivamente la definizione del processo allo stato degli atti a norma dell'art. 442 del c.p.p.:

che il p.m. non prestava il proprio consenso;

che a seguito della pronuncia della Corte costituzionale in data 18 gennaio 1990, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 247, primo, secondo e terzo comma, del testo delle norme d'attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con d.-l. 28 luglio 1989, n. 271), il giudice può applicare a dibattimento concluso la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988;

che in tal caso, nell'eventualità che venga concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, la sentenza sarebbe inappellabile ai sensi dell'art. 443, n. 2, del c.p.p. predetto;

Ritenuto che l'art. 443, n. 2, del c.p.p. predetto appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto, escludendo il diritto di appello dell'imputato avverso la sentenza di condanna ad una pena che comunque non deve essere eseguita, si determina una condizione di disparità con l'imputato condannato ad una pena che deve essere eseguita;

che la risoluzione della questione di legittimità costituzionale di cui sopra appare rilevante, in quanto, in caso di definizione del giudizio di primo grado con condanna degli imputati e concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, questi ultimi verrebbero ad essere privati di un grado di giurisdizione, in conseguenza di un atto che deve essere compiuto, ai sensi dell'art. 247, primo comma, del d.-l. 28 luglio 1989, n. 271, prima che siano state compiute le formalità di apertura del dibattimento di primo grado;

OSSERVA

sia nel caso di condanna a pena che non deve essere eseguita, sia nel caso di condanna a pena che deve essere eseguita, la statuizione è la medesima (declaratoria di responsabilità e condanna), essendo il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della pena estrinseco alla stessa.

Non può pertanto, ad avviso di questo pretore, subordinarsi a tale provvedimento l'esercizio del diritto di appello; e ciò in linea di principio per le considerazioni sopra addotte (a prescindere dal fatto che l'imputato condannato a pena che non deve essere eseguita potrebbe avere revocato il beneficio), in quanto viene ad essere precluso a quest'ultimo il riesame nel merito (a differenza dell'imputato condannato a pena che deve essere eseguita) da cui può conseguire l'assoluzione.

Nel caso del rito abbreviato, infatti, l'imputato può chiedere l'assoluzione, a differenza del rito alternativo previsto dall'art. 444 del c.p.p., ove la richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato comporta una implicita rinuncia al diritto di appello.

La Corte costituzionale con ordinanza del 12 dicembre 1990 dichiarava inammissibile la questione di cui sopra, osservando che «alla stregua della sentenza n. 66/1990, richiamata dall'ordinanza di trasmissione, solo all'esito del dibattimento il giudice può, ove ritenga ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale» e che «la questione appare, pertanto, prematura e quindi manifestamente inammissibile».

In esito all'odierno dibattimento, osserva il decidente che non è emerso alcun ulteriore elemento di giudizio rispetto a quanto accertato in istruttoria e che il processo si sarebbe potuto decidere allo stato degli atti ai sensi dell'art. 442 del c.p.p., procedendosi con rito abbreviato.

Pertanto, ricorrendo i presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena agli imputati, rilevante appare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, secondo comma, del c.p.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione, che viene riproposta con la presente ordinanza, non ritenendosi che la stessa sia manifestamente infondata per i motivi esposti nell'ordinanza del 12 giugno 1990 (basati, come si è visto, sul carattere accidentale del provvedimento di sospensione rimesso alla discrezionalità del giudice in presenza di determinate condizioni dell'esecuzione della pena rispetto alla sentenza di condanna, elementi essenziali di quest'ultima essendo quelli di cui agli artt. 533 e segg. del c.p.p.).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, secondo comma, del c.p.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Catania, addì 26 febbraio 1991

Il pretore: COSTA

91C1061

N. 589

*Ordinanza emessa il 4 aprile 1991 dal tribunale di Monza
nel procedimento civile vertente tra Anedda Paolo e Corriga Patrizio ed altro*

Responsabilità civile - Incidenti di caccia - Applicabilità della norma generale sulla responsabilità per l'esercizio di attività pericolose - Attribuzione dell'onere della prova per l'individuazione del responsabile ai danneggiati da tali attività, anche in casi di pluralità di condotte simultanee in cui tale individuazione risulti pressoché impossibile (come nel caso di specie, riguardante la richiesta di risarcimento di un cacciatore, per la perdita di un occhio causata sicuramente da un pallino partito da uno dei fucili di altri due cacciatori, ma senza che possa stabilirsi da quale di essi) - Lamentata omessa previsione di presunzione di responsabilità nei confronti di tutti i partecipi all'attività - Disparità di trattamento rispetto alle maggiori garanzie assicurate alle vittime di incidenti stradali - Lesione del diritto di difesa per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi.

(C.C., art. 2050).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al numero di ruolo di cui sopra vertente tra Anedda Paolo rappresentato dall'avv. L. Crugnola di Milano, via Castelmorrone, 4, delega in atti, attore; contro Corriga Patrizio e Biassoni Ermenegildo rappresentati dall'avv. A. Verdirame di Milano e G. Chinni di Monza, via S. Martino, 2, delega in atti, convenuti.

Oggetto: Risarcimento danni ex art. 2043 e seguenti del c.c.

Rileva il tribunale che l'attore, premettendo di essere stato colpito nel corso di una battuta di caccia dal fucile di uno dei due convenuti, i quali avevano fatto fuoco simultaneamente provocando il rimbalzo di un pallino nella sua direzione, ha chiesto la condanna di entrambi, anche in via solidale, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alla totale perdita della vista all'occhio destro;

che i convenuti, costituitisi a mezzo dello stesso procuratore, hanno contestato ogni responsabilità, eccependo essersi verificato l'evento per caso fortuito e per il concomitante comportamento colposo dell'Anedda che nel corso della battuta di caccia si era staccato dal gruppo dei cacciatori, contravvenendo ad un'essenziale norma di prudenza che l'esercizio di tale sport impone: quella di procedere uniti e nella stessa direzione.

La fattispecie va correttamente inquadrata nella previsione dell'art. 2050 del c.c. essendo opinione assolutamente costante ed incontrovertibile in dottrina e giurisprudenza che l'esercizio della caccia, in considerazione dell'utilizzo di armi da fuoco, integri un'attività pericolosa (cfr. per tutte Cass. 13 aprile 1963, n. 937).

La dinamica dell'incidente, come ricostruita attraverso le allegazioni delle parti, le deposizioni testimoniali e le risultanze della c.t.u. medica, induce ad escludere la sussistenza dell'elemento concorsuale nella determinazione dell'evento, essendo stato accertato che uno solo fu il pallino che colpì all'occhio destro l'attore e che il colpo fu sicuramente esploso da uno dei due convenuti i quali puntarono la preda e spararono contemporaneamente mentre procedevano affiancati e di poco distanziati dal compagno.

Non appare dunque ipotizzabile neppure in via astratta o presuntiva una solidarietà passiva ex art. 2055 del c.c. giacché uno solo dei due convenuti deve ritenersi il responsabile dell'evento.

In base all'attuale formulazione dell'art. 2050 del c.c. l'inversione dell'onere probatorio opera solo in relazione alla prova dell'elemento soggettivo della colpevolezza, dovendo il preteso responsabile dimostrare di avere adottato tutte le cautele atte ad evitare l'evento dannoso, mentre permane sull'attore l'onere di provare il nesso causale esistente tra condotta ed evento lesivo.

Orbene, la pedissequa applicazione dei suesposti principi comporta, nel caso di specie, nonché in tutte le altre ipotesi di danno derivante dall'esercizio di un'attività pericolosa svolta simultaneamente e con condotte uniformi da più persone, che il danneggiato risulti gravato dall'onere probatorio di individuazione del responsabile di impossibile assolvimento concreto, dovendo egli dimostrare nella fattispecie da quale dei due fucili che spararono contemporaneamente sia partito il proiettile che l'ha colpito.

Ciò mentre in altri settori della responsabilità civile l'orientamento legislativo e giurisprudenziale ha dato vita a principi massimamente garantisti nei confronti delle vittime; basti pensare alla recente legislazione in materia di circolazione dei veicoli a motore che è giunta fino al punto di garantire il risarcimento anche dei danni provocati dai veicoli rimasti sconosciuti, fattispecie in cui il danneggiato è esonerato dall'onere probatorio dell'individuazione dell'autore dell'illecito.

Il progressivo ampliamento delle ipotesi di risarcibilità del danno derivante dalla circolazione dei veicoli ha determinato il c.d. fenomeno della «socializzazione del diritto al risarcimento» ciò, in considerazione delle dimensioni e dell'incidenza che ha assunto in epoca moderna la circolazione automobilistica e delle conseguenze economico-sociali dei danni da essa derivati.

Osserva il collegio che appare ingiustificata la massima protezione accordata dall'ordinamento giuridico alla vittima incolpevole dei soli incidenti stradali e crea disparità di trattamento nei confronti di vittime altrettanto incolpevoli di attività diverse ed il cui potenziale di rischio e di allarme sociale non è certamente inferiore.

È il caso dell'attività venatoria, essendo la stessa sempre più frequentemente ed indiscriminatamente praticata da parte di soggetti che, per negligenza, imprudenza od imperizia provocano gravi danni ed incidenti a terzi estranei all'attività che per malaugurata casualità vengono a trovarsi in zone interessate a questo sport.

Gli innumerevoli episodi di cronaca che denunciano vittime della caccia non possono non evidenziare come questa attività sia diventata tale, per modalità di svolgimento o per carenza di idonea regolamentazione, da destare allarme sociale e richiedere la predisposizione di idonei strumenti legislativi atti a garantire, quantomeno dal punto di vista economico, coloro che ne riportano conseguenze lesive.

Al contrario, in presenza dell'unico riferimento normativo costituito dall'art. 2050 del c.c., le vittime di attività rischiose diverse dalla circolazione degli autoveicoli vengono a trovarsi in una situazione di evidente svantaggio, incombendo sulle stesse un onere probatorio, connesso all'individuazione del responsabile, di difficile o addirittura impossibile assolvimento allorché il danno si sia verificato in costanza di una pluralità di condotte simultanee e tutte teoricamente possibili cause del danno.

Detta disparità di trattamento appare ingiustificata in relazione all'art. 3 della Costituzione che sancisce un generale principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, nonché dell'art. 24 della Costituzione che garantisce il diritto di difesa per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi.

Deve pertanto denunciarsi d'ufficio l'incostituzionalità dell'art. 2050 del c.c. nella parte in cui non prevede che allorché non sia possibile l'individuazione di uno specifico responsabile del danno nell'esercizio di un'attività pericolosa sia applicabile la presunzione di responsabilità nei confronti di tutti i partecipi all'attività, incombendo su questi ultimi anche la prova liberatoria in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la loro condotta e l'evento dannoso.

La questione non appare infondata ed è rilevante ai fini del decidere perché è pacifico in causa che l'attore ha subito danno dall'attività di uno solo dei convenuti mentre entrambi hanno posto in essere un comportamento del tutto identico e simultaneo per cui, pur di fronte alla certezza che uno dei due è il responsabile, la domanda dell'attore dovrebbe essere rigettata nei confronti di entrambi.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2050 del c.c. nei sensi di cui in motivazione, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso sino all'esito di quello costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e venga comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato.

Così deciso in camera di consiglio il 4 aprile 1991.

Il presidente: DI ORESTE

Il cancelliere: (firma illeggibile)

Depositata in cancelleria oggi 25 maggio 1991.

Il cancelliere: (firma illeggibile)

91C1062

N. 590

Ordinanza emessa il 26 ottobre 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 settembre 1991) dal Consiglio di Stato, sul ricorso proposto dalla S.r.l. Azienda agricola Mugnano ed altri contro la regione Emilia-Romagna ed altro.

**Regione Emilia-Romagna - Classificazione come territorio di bonifica di seconda categoria dell'intero territorio regionale -
Asserita violazione dei principi sanciti dalla legislazione statale in materia (r.d. n. 523/1904 e r.d. n. 215/1933) -
Incidenza sul principio di buon andamento della p.a.**

(Legge regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, art. 3).

(Cost., artt. 18, 97 e 117).

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello proposto da:

- 1) Azienda agricola Mugnano S.r.l., con sede in S. Martino di Mugnano di Modena, in persona dell'amministratore unico, dott. Alberto Mario Levi;
- 2) Azienda agricola Albareto, di Grandi Franco e C. S.a.s. con sede in Bologna, e sede aziendale in via Attiraglio, 55, Albareto di Modena, in persona del socio accomandatario conte Franco Paolo Grandi;
- 3) sig. Maggiolo Giovanni, coltivatore diretto, contitolare dell'Azienda Agricola Fratelli Maggiolo, con sede di Bastiglia (Modena), via Canaletto, 43;
- 4) sig. Lambertini Vittorio, proprietario di podere agricolo, via S. Clemente, 16, Albareto di Modena;
- 5) sig. Gavioli Dante, proprietario podere agricolo via Canaletto, 918, S. Matteo (Modena);
- 6) sig. Manni Anselmo di Modena, comproprietario di podere agricolo, in Cognento (Modena), via Borelle, 167,

rappresentati e difesi dagli avvocati prof. Francesco Marani, prof. Giorgio Berti e Guido Viola, con domicilio in Roma presso quest'ultimo, via Nicolò Piccolomini, 34, contro la regione Emilia-Romagna, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Enrico Spagna Musso ed elettivamente domiciliata in Roma al viale Parioli, n. 41 ed il Consorzio per la bonifica di Burana, non costituito, per la riforma della sentenza del tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sezione seconda, n. 381 del 25 agosto 1988;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 26 ottobre 1990, la relazione del consigliere Mario Luigi Torsello e uditi, altresì gli avvocati Berti, Viola e Intriglia per delega dell'avv. Spagna Musso.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

Con la decisione impugnata il tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna ha respinto i ricorsi proposti dai nominati in epigrafe avverso i seguenti atti:

- 1) deliberazione del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna n. 1241 del 12 marzo 1983 avente ad oggetto il riordino dei comprensori di bonifica;
- 2) delibera regionale n. 4189 del 7 settembre 1987, avente ad oggetto la designazione dei rappresentanti dei consorzi di bonifica nonché dei decreti n. 622 e 623 del 19 ottobre 1987;
- 3) delibera regionale n. 5235 del 10 novembre 1987 e delibera n. 1687/4697 del 12 novembre 1987.

Il giudice di primo grado ha, tra l'altro, dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dai ricorrenti, relativa alla legge regionale 23 aprile 1987, n. 16, con riferimento agli artt. 117, 119, 53 e 23 della Costituzione.

Con il ricorso in appello viene riproposta tale eccezione unitamente alle censure di legittimità riguardanti i provvedimenti impugnati.

Si è costituita la regione Emilia-Romagna chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

All'udienza del 26 ottobre 1990 la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. — Gli appellanti ripropongono in grado d'appello la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge regionale Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, che prevede che l'intero territorio regionale — con esclusione delle aree golenali — sia considerato territorio di bonifica di seconda categoria.

Tale disposizione contrasterebbe:

con l'art. 117 della Costituzione; essa difatti si pone al di fuori dei principi della legislazione statale in materia di bonifica desumibili dal r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, sia perché viene violato il principio secondo il quale i comprensori conseguono alla classifica dei terreni per gli scopi della bonifica e devono essere dimensionati agli interventi bonificatori necessari per aree preventivamente determinate, sia perché l'indiscriminata comprensorializzazione dell'intero territorio regionale viola i principi della legislazione statale sotto il profilo del rapporto tra la classificazione dei comprensori e la spesa occorrente alle opere e al funzionamento dei consorzi istituiti per gestire tale comprensori, con conseguente assoggettamento dei fondi ai contributi previsti per l'adempimento dei fini consorziali.

I ricorrenti inoltre sostengono che le disposizioni regionali prescindono dalle definizioni e dalle realizzazioni dell'attività bonificatoria sperimentate nel corso del secolo e solo con una forzatura possono ricondursi al significato giuridico di bonifica quale emerge in modo netto dall'art. 857 del codice civile che ha riprodotto, per conferire ad esse la conformazione di limitazioni del diritto di proprietà, le finalità della bonifica già anticipate nella legislazione speciale;

con l'art. 53 e 119 della Costituzione; il contributo di bonifica, non collegato, come dovrebbe essere, a precisi interventi bonificatori e alla presenza di un consorzio in funzione di tali interventi, diverrebbe una imposta la quale andrebbe ad impinguare il bilancio della regione;

con gli artt. 117 e 24 della Costituzione; secondo l'art. 3 del r.d. n. 215/1933 i comprensori devono essere determinati con provvedimento amministrativo e non con legge. Il legislatore regionale non sarebbe libero di togliere procedimento e connessa tutela, specie quando il legislatore dello Stato ha impostato la sua disciplina in modo da affidare all'autorità amministrativa, anziché al legislatore, il provvedere in una determinata materia;

con l'art. 97 della Costituzione; la disposizione impugnata autorizza il compimento di atti non imparziali in quanto diretti esclusivamente a colpire proprietà private senza un collegamento con finalità obiettive di pubblico interesse e pregiudica la razionalità del comportamento amministrativo in materia, violando infine il principio di legalità;

con l'art. 18 della Costituzione; la legislazione regionale non può incidere con una propria disciplina sul diritto di associazione dei privati obbligandoli a far parte di un ente pubblico associativo da essa creato, per finalità oltre tutto ulteriori alla bonifica, rompendo il nesso necessario tra l'appartenenza al comprensorio e all'organizzazione consortile e le finalità bonificatorie.

D'altro canto i consorzi di bonifica sono considerati enti locali e la potestà di incidenza in essi della regione trova limite in tale loro qualità in quanto questa deriva dalla loro conformazione alla stregua delle leggi dello Stato, onde lo stravolgimento operato dalla legge regionale della struttura e delle finalità di tale ente è inaccettabile alla stregua del limite costituzionale imposto alla legislazione regionale.

2. — Prendendo le mosse da tali ultime considerazioni, il collegio ritiene che, al fine di individuare i limiti della potestà normativa regionale in materia di consorzi di bonifica, appare superfluo scendere all'esame della natura giuridica dell'Ente consortile al fine di accertare la eventuale riconducibilità dello stesso nel novero degli enti locali.

Ciò in quanto — secondo il prevalente orientamento interpretativo — l'impostazione classificatoria della questione non considera che le norme costituzionali garantiscono in via esclusiva l'esistenza e l'autonomia dei comuni e delle province, onde, per quanto concerne gli «altri enti locali», occorre riferirsi, ad un livello più mediato, alla conformazione che la legislazione statale ha ritenuto di dettare per i singoli enti al fine di desumerne un nucleo di principi fondamentali che si impongono alla normazione regionale.

3. — Viene così in rilievo, fondamentalmente, la disposizione di cui all'art. 73 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con la quale sono state trasferite alle regioni le funzioni esercitate dallo Stato concernenti i consorzi di bonifica. Disposizione, questa, generalmente interpretata nel senso che alle regioni è attribuita la potestà di sopprimere i singoli consorzi ma non di (sopprimere in via generale tale categoria e) alterare i caratteri essenziali dell'istituto consortile.

La formula normativa utilizzata si riferisce difatti al trasferimento delle funzioni dello Stato concernenti i consorzi di bonifica e non alle funzioni esercitate dai consorzi di bonifica. Ciò che peraltro non comporta che le regioni debbano osservare ogni singola disposizione statale di qualche rilievo, poiché il vincolo concerne esclusivamente «i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato» secondo l'art. 117 della Costituzione.

Difatti già da tempo la giurisprudenza della Corte costituzionale è orientata nel senso che i principi di cui all'art. 117 della Costituzione non sono tutte le regole contenute nella legge statale, ma consistono nei criteri generali ai quali si informa una determinata disciplina legislativa statale e che di questa e dei relativi istituti sono caratteristici (sentenza 14 luglio 1958, n. 49).

4. — Tutto ciò premesso, al fine di accertare se la regione abbia travalicato i limiti della potestà normativa sua propria, ritiene il Collegio che sia necessario distinguere i caratteri funzionali dell'istituto consortile da quelli più propriamente organizzativi e strutturali.

5. — Sotto il primo profilo non può dubitarsi — diversamente da quanto sostengono gli appellanti — che i compiti tradizionali della bonifica siano andati via via modificandosi e adattandosi alle nuove esigenze dello sviluppo economico-sociale.

Se difatti la legge 25 giugno 1882 n. 869 (cd. legge Baccarini) era diretta al fine di combattere la malaria e pertanto si riferiva ad un concetto di bonifica meramente idraulica, già con il r.d. 30 dicembre 1923, n. 3256 e con il r.d.-l. 18 maggio 1924, n. 753, il legislatore non si limitò più a disciplinare il prosciugamento delle paludi ma ritenne che «ragioni di ordine igienico, economico e sociale potevano giustificare l'intervento dello Stato anche in territori non palustri, per correggere le condizioni di ambiente e creare una situazione di maggior progresso civile» secondo le dichiarazioni di un Ministro dell'epoca, e che pertanto essa riguarda «tutti i territori che, per viabilità, difetto di acque irrigue e, in generale, per gravi cause di ordine fisico e sociale, si trovino in condizioni arretrate di coltura, mentre appaiono suscettibili di essere trasformati, con rilevanti risultati economici, tecnici e sociali».

Attraverso poi la legge 24 dicembre 1928, n. 3134, il r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 e infine l'art. 44 della Costituzione (che al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali prevede la promozione e l'imposizione della bonifica delle terre) si giunge ad una concezione della bonifica che si esprime nel compimento di opere idonee a modificare l'ambiente, al fine di sviluppare le potenzialità produttive del territorio e l'affermazione di equi rapporti sociali.

In tale nuovo quadro finalistico trovano pertanto coerente collocazione le varie disposizioni regionali che hanno individuato le finalità delle opere di bonifica nello sviluppo della produzione agricola, nella difesa del suolo e dell'ambiente, nel miglioramento del reddito dell'agricoltura, nell'assetto del territorio (art. 1 della l.r. Toscana n. 83/1977; art. 1, primo comma, della l.r. Sardegna n. 21/1984; art. 1, primo comma, della l.r. Abruzzo n. 11/1983; art. 1, primo comma, della l.r. Puglia n. 54/1980; art. 1, primo comma, della l.r. Liguria n. 6/1984; art. 1, primo comma, della l.r. Lazio n. 4/1984; art. 1, primo comma, della l.r. Lombardia n. 59/1984; art. 1, primo comma, della l.r. Campania n. 23/1985; art. 1, della l.r. Marche n. 13/1985). E in tale prospettiva si collocano altresì le leggi regionali dell'Emilia-Romagna 2 agosto 1984, n. 42 e 23 aprile 1987, n. 16, secondo le quali le finalità della bonifica devono rinvenirsi nella difesa del suolo e in equilibrato sviluppo del territorio, nella tutela e valorizzazione della produzione agricola e dei beni naturali, con particolare riferimento alle risorse idriche.

Conseguentemente, sotto l'aspetto teleologico, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, la connotazione attribuita agli enti consortili dalla legislazione regionale appare porsi in coerenza con le caratteristiche che l'attività bonificatoria è venuta ad assumere nel corso di questo secolo.

6. — Senonché l'art. 3 della legge reg. 23 aprile 1987, n. 16 ha disposto che l'intero territorio della regione Emilia-Romagna sia classificato territorio di bonifica di seconda categoria, ad esclusione delle aree golenali riferite ad opere idrauliche di seconda e terza categoria (di cui agli artt. 5 e 7 del r.d. n. 523/1904) e ferme restando le classificazioni attualmente esistenti adottate con provvedimenti statali; al secondo comma si prevede poi la potestà del presidente della giunta regionale di definire i perimetri dei comprensori di bonifica e, al quarto comma, la competenza del consiglio regionale di istituire su ciascuno dei comprensori un consorzio di bonifica.

Pertanto, sotto l'aspetto strutturale, si ci avvede — come osservano gli appellanti — che in tal modo la legge regionale appare derogare ad un principio fondamentale, scaturente dalla legislazione dello Stato, secondo il quale è coesistente alla nozione di bonifica la individuazione di determinate, specifiche zone del territorio che dovranno essere assoggettate al regime giuridico previsto; quindi, in definitiva, il carattere di «specialità» della bonifica. Laddove, al contrario, la suddivisione dell'intero territorio regionale in comprensori di bonifica dà indubbiamente vita ad un Ente consortile affatto nuovo e comunque sostanzialmente difforme dalla caratterizzazione derivante allo stesso dalla legislazione nazionale.

La disposizione citata, pertanto, appare contrastare con la norma di cui all'art. 117 della Costituzione, che afferma il vincolo della legislazione regionale ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

La questione di legittimità costituzionale è altresì rilevante in quanto la declaratoria di incostituzionalità della disposizione suddetta — come osservano gli appellanti — toglierebbe materia alla contesa.

I ricorrenti difatti sono tutti titolari di aziende agricole che, per effetto del riordino dei comprensori di bonifica, vengono a ricadere necessariamente in uno di questi comprensori, la cui delimitazione deriva dagli impugnati decreti del presidente della giunta regionale nn. 622 e 623 del 19 ottobre 1987.

7. — Le considerazioni suddette comportano altresì la rilevanza e la non manifesta infondatezza, in via derivata, della citata disposizione anche in riferimento agli artt. 97 e 18 della Costituzione, poiché la stessa consente un comportamento amministrativo che interrompe il nesso necessario tra l'appartenenza al consorzio e al consorzio e le finalità bonificatorie, incidendo altresì sul diritto di associazione dei privati.

8. — I ricorrenti deducono altresì un ulteriore vizio sotto il profilo del principio di cui all'art. 3 del r.d. n. 215/1933, secondo il quale i comprensori sono da determinarsi con provvedimento amministrativo e non con legge: il legislatore regionale non sarebbe libero — secondo tale impostazione — di togliere procedimento e connessa tutela, specie quando il legislatore dello Stato aveva impostato la sua disciplina in modo da affidare all'autorità amministrativa, anziché al legislatore, di provvedere in una determinata materia.

Tale questione di legittimità costituzionale è però manifestamente infondata.

Difatti — come si è detto — il vincolo della legislazione statale nei confronti di quella regionale riguarda unicamente quelle disposizioni che concernono le caratteristiche essenziali della materia e in tale categoria non pare possa farsi rientrare quella di cui all'art. 3 del r.d. n. 215/1933 che opera una mera ripartizione di competenze.

Appare pertanto non condivisibile l'assunto secondo il quale l'esercizio della potestà di classificazione dei comprensori da parte dell'autorità legislativa (invece che di quella amministrativa) debba perpetuarsi anche nel nuovo sistema di competenze regionali in materia di consorzi di bonifica.

9. — Va altresì dichiarata manifestamente infondata l'eccezione di legittimità della disposizione suddetta con riguardo all'art. 53 della Costituzione.

Come ha osservato il tribunale amministrativo regionale, nel caso in esame l'assoggettamento agli oneri di bonifica si avrà soltanto con il piano di contribuzione che definisce i criteri di ripartizione della quota tra i singoli proprietari; pertanto la questione sollevata è priva del requisito della attualità dell'interesse.

10. — Le considerazioni che precedono inducono conclusivamente il collegio a ritenere rilevante e non manifestamente infondata, rispetto agli artt. 117, 97 e 18 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, nella parte in cui prevede che tutto il territorio regionale sia classificato territorio di bonifica di seconda categoria (ad esclusione delle aree golenali riferite ad opere idrauliche di seconda e terza categoria di cui agli artt. 5 e 7 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523 e ferme restando le classificazioni attualmente esistenti adottate con provvedimenti statali).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva questione di legittimità costituzionale nei termini di cui in motivazione, rispetto agli artt. 117, 97 e 18 della Costituzione;

Dispone la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale, previa sospensione del presente giudizio;

Ordina che, a cura della segreteria, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa e al presidente della giunta regionale dell'Emilia-Romagna e che sia comunicata al presidente del consiglio regionale della stessa regione.

Così deciso in Roma, addì 26 ottobre 1990.

Il presidente: LASCHENA

Il segretario: CARBONI

Il consigliere estensore: TORSELLO

Depositata in segreteria il 1° luglio 1991.

Il direttore della segreteria: GHERA

91C1063

N. 591

Ordinanza emessa il 30 maggio 1991 dal tribunale di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni di Genova nel procedimento penale a carico di Al Ashker Bassam

Ordinamento penitenziario - Misure alternative - Affidamento in prova al servizio sociale e semilibertà - Soggetti minori di età al momento del fatto reato - Modalità diverse di applicazione - Omessa previsione - Lamentata eguale disciplina per soggetti diversi (adulti e giovani responsabili di reati durante la minore età).

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 79, primo comma, in relazione alla legge 26 luglio 1975, n. 354, artt. 47, 48 e 50). (Cost., art. 3, primo comma).

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nei confronti di Al Ashker Bassam nato a Tripoli del Libano l'8 febbraio 1968 attualmente detenuto presso la casa circondariale di Genova in espiazione della sentenza 4 maggio 1987 della corte d'appello di Genova, sezione minorenni, difeso d'ufficio dall'avv. A. Lerici del foro di Genova;

Vista l'istanza di Al Ashker Bassam intesa ad ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale, la semi-libertà e la liberazione anticipata;

Visti gli atti del procedimento di sorveglianza;

Considerate le risultanze della documentazione acquisita, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui al processo verbale di udienza;

Dato atto delle conclusioni del p.m. contrarie all'affidamento in prova al servizio sociale e alla semi-libertà e favorevoli alla liberazione anticipata;

Udite le ragioni del difensore;

OSSERVA

Il presente procedimento di sorveglianza scaturisce dall'istanza con la quale in data 19 febbraio 1991 il detenuto Al Ashker Bassam, attualmente internato presso la casa circondariale di Genova, ha chiesto nell'ordine il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, l'ammissione al regime di semi-libertà e la liberazione anticipata.

Tenuto conto della notorietà della vicenda giudiziaria in cui il giovane è stato coinvolto (relativa ai delitti conseguiti al sequestro della m/n «Achille Lauro») è qui sufficiente menzionare che Al Ashker Bassam è detenuto dapprima in custodia cautelare e poi in esecuzione della sentenza 4 maggio 1987 della corte d'appello, sezione minorenni di Genova del 4 maggio 1987, confermata dalla suprema Corte di cassazione il 27 ottobre 1987, dovendo scontare la pena di anni diciassette di reclusione (di cui sei mesi condonati) per i delitti di sequestro di persona a scopo di terrorismo, omicidio e altro.

Il percorso penitenziario del detenuto vale la pena di essere ricordato per la sua tortuosità. Dopo l'iniziale carcerazione di pochi giorni a Siracusa egli è stato oggetto dei seguenti trasferimenti: Spoleto (dal 15 al 31 ottobre 1985), Genova (dal 31 ottobre al 21 novembre 1985), Bosco Marengo (dal 21 novembre al 4 dicembre 1985), Forlì (dal 4 dicembre 1985 al 9 febbraio 1986), Vercelli (dal 9 febbraio al 16 maggio 1986), Busto Arsizio (dal 16 maggio 1986 al 7 maggio 1988), Ivrea (dal 7 maggio 1988 al 6 giugno 1989), Roma Rebibbia (dal 6 giugno al 24 novembre 1989), Genova (dal 24 novembre 1989 al 28 giugno 1990).

A seguito dell'ordinanza del tribunale di sorveglianza per i minorenni di Genova in data 14 giugno 1990 che gli concedeva il beneficio della semi-libertà Al Ashker veniva scarcerato il successivo 28 giugno.

Successivamente la Corte suprema di cassazione (sezione prima penale), in accoglimento del ricorso proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Genova avverso la citata ordinanza di questo tribunale di sorveglianza, con sentenza in data 12 novembre 1990 annullava il provvedimento che ammetteva Al Ashker al regime della semi-libertà.

Consequentemente il giovane palestinese il 15 febbraio 1991 rientrava nel settore di massima sicurezza della casa circondariale di Genova dove, come già si è detto, risulta tutt'ora internato.

All'odierna udienza il detenuto ha ribadito la sua richiesta di essere ammesso ai benefici previsti dall'ordinamento penitenziario esponendo altresì il desiderio di essere restituito al già collaudato regime della semi-libertà. A suo avviso infatti tale misura avrebbe, da un lato, risolto ogni problema circa la difficoltà di reperire un alloggio e, dall'altro, avrebbe consentito di soddisfare le esigenze di controllo nei suoi confronti stante il quotidiano contatto con l'istituzione carceraria.

Il procuratore della Repubblica si dichiarava favorevole unicamente alla concessione del beneficio della liberazione anticipata esprimendo invece parere contrario sulle principali richieste del detenuto, ribadite con dovizia di argomenti dal suo difensore, mostrando di far proprie le argomentazioni utilizzate dalla Corte di cassazione nel provvedimento del 12 novembre 1990.

Questo collegio, pur condividendo integralmente il contenuto dell'ordinanza del tribunale di sorveglianza per i minorenni di Genova in data 14 giugno 1990, ritiene attualmente di non poter più emettere un analogo provvedimento benché l'esemplare condotta di Al Ashker, ampiamente sottolineata nella più volte menzionata ordinanza, abbia trovato ulteriore conferma nel periodo che va dal 28 giugno 1990 a oggi (in proposito sarà sufficiente ricordare la correttezza del comportamento in sede di attuazione del regime di semi-libertà, la serena attesa del rientro in carcere dopo aver appreso l'esito del giudizio della Cassazione, la positiva condotta tenuta in quest'ultimo periodo di carcerazione).

L'impossibilità di entrare nel merito delle istanze relative all'ammissione al beneficio dell'affidamento in prova o a quello della semi-libertà discende direttamente dall'interpretazione che la suprema Corte ha ritenuto di dare dell'art. 79, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Secondo la Cassazione infatti la disposizione in questione non consente di ritenere che «nei confronti di soggetti che all'epoca dei fatti non avevano compiuto il diciottesimo anno di età, le misure alternative alla detenzione contemplate dal c.d. ordinamento penitenziario richiedano condizioni ed operino con modalità diverse da quelle previste dalle singole disposizioni che le prevedano».

In proposito va osservato che pur mancando nella vigente legislazione penitenziaria un argomento letterale tale da far ritenere immediatamente inapplicabili ai minorenni le esclusioni previste dagli artt. 47, 48 e 50 della legge n. 354/1975, il tribunale di sorveglianza per i minorenni di Genova (in una composizione diversa dall'attuale) si era mosso nel solco tracciato da un'autorevole giurisprudenza di merito ormai costante da una decina di anni (si v. trib. min. Torino ordinanza 9 gennaio 1981 e trib. min. Milano ordinanze 16 novembre 1979 e 28 ottobre 1980).

Tale giurisprudenza, del resto, risulta mutuata nella sostanza dai significativi rilievi espressi nella sentenza della Corte costituzionale 20 aprile 1978, n. 46. In tale provvedimento, relativo alla carcerazione preventiva, veniva sospettata di illegittimità una disposizione della c.d. legge Reale che avrebbe disciplinato in modo uguale situazioni diseguali e, segnatamente, quelle degli adulti e dei minori di età avuto riguardo al diverso significato e alla differente funzione che assumerebbe per essi la carcerazione preventiva. Sul punto la Corte era intervenuta con una sentenza interpretativa di rigetto sottolineando come la norma in questione apparisse suscettibile di un'interpretazione armonica con l'art. 3, primo comma, della Costituzione e con le altre norme della Costituzione in tema di protezione della gioventù (nella specie si era osservato che l'art. 1 della legge n. 152/1975 relativamente ai minori poteva essere interpretato nel senso che per essi poteva considerarsi superabile il divieto di concessione della libertà provvisoria). In particolare si era osservato che, diversamente opinando, sarebbe risultato «profondamente contraddittoria con tutta la normativa sui minori degli anni diciotto il rigido automatismo di un divieto che precludesse al giudice la possibilità di adottare soluzioni differenziate (...)» sottolineandosi invece la «necessità di valutazioni del giudice fondate su prognosi ovviamente individualizzate in ordine alle prospettive di recupero del minore deviante».

In tale ottica, utilizzando i medesimi argomenti, era sembrato possibile vertendosi in tema di soggetto che aveva commesso i reati in epoca in cui non aveva raggiunto la maggiore età, superare la mancanza dei requisiti formali previsti dall'ordinamento penitenziario per l'affidamento in prova al servizio sociale e per la semi-libertà. Ed infatti le disposizioni di cui agli artt. 47 e 50 della legge n. 354/1975 subordinano la concessione di dette misure a presupposti inesistenti nel caso di specie quali l'irrogazione di una pena detentiva non superiore a tre anni (per l'affidamento) e l'espiazione di almeno metà della pena (per la semi-libertà).

Allo stato dunque, come già si è accennato, reiterare il provvedimento di concessione della semi-libertà o ammettere il detenuto all'affidamento in prova al servizio sociale servirebbe unicamente a vedersi censurata dalla Cassazione un'operazione interpretativa che, secondo la suprema Corte, si risolverebbe «nella creazione da parte del giudice di vere e proprie nuove norme giuridiche».

E, tuttavia, non potendosi condividere l'assunto della Cassazione secondo cui «la vigente disciplina dell'esecuzione nei confronti di coloro che all'epoca del fatto non avevano ancora raggiunto la maggiore età è sufficiente a soddisfare le esigenze di una necessaria parziale differenziazione» non resta a questo collegio che sollevare d'ufficio la questione di Costituzionalità dell'art. 79 della legge n. 354/1975.

Tale norma, come già si è evidenziato nelle considerazioni in precedenza riportate, viola l'art. 3 della nostra Carta costituzionale disciplinando in maniera identica la condizione penitenziaria di soggetti fra loro profondamente diversi quali gli adulti ed i giovani che si sono resi responsabili di reati durante la loro minore età.

In argomento va ribadito come da tempo sia la dottrina che la giurisprudenza abbiano sottolineato l'esigenza di «personalizzare» lo strumento penale nei confronti dei singoli minori il che in materia penitenziaria comporta inevitabilmente l'esclusione di rigide preclusioni quali appunto quelle che subordinano l'applicabilità delle misure alternative al verificarsi o meno di circostanze formali.

Tali valutazioni paiono rafforzate dallo stesso tenore letterale della norma che prevedeva l'applicabilità dell'ordinamento penitenziario destinato agli adulti anche ai minorenni fino all'emanazione di una «apposita legge». Come noto l'ordinamento penitenziario minorile avrebbe dovuto essere realizzato in breve tempo ma l'incuria del legislatore ha fatto sì che a quasi sedici anni dall'entrata in vigore della legge n. 354/1975 tale doveroso adempimento sia ancora lontano dal vedere la luce.

La mancata legiferazione in materia costituisce un fatto di estrema gravità essendo indiscussa la natura residuale della carcerazione minorile da utilizzare in chiave esclusivamente educativa e mai punitiva.

L'incongruenza dell'attuale situazione normativa è dimostrata anche dall'attuale disciplina della liberazione condizionale che, per quanto riguarda esclusivamente il settore minorile, in forza dell'espressa previsione di cui all'art. 21 del r.d.-l. 20 luglio 1934, n. 1404, è consentita «in qualunque momento dell'esecuzione e qualunque sia la durata della pena detentiva inflitta».

Vero è che tale beneficio è ancorato al requisito del «sicuro ravvedimento» ma tale condizione non è sufficiente a giustificare l'esistenza nel nostro ordinamento minorile, da un lato, di un istituto (quale appunto la liberazione condizionale), svincolato da adeguate forme di controllo sociale e di stimolo rieducativo, concedibile prescindendo da ogni preclusione e, dall'altro, di misure (quali l'affidamento in prova e la semi-libertà) pienamente conformi alle esigenze di rieducazione e di reinserimento sociale ma ancorate a requisiti formali privi di ogni ragionevolezza per chi ha commesso il reato in età minore.

L'interpretazione dell'art. 79, primo comma, dell'ordinamento penitenziario in senso restrittivo, secondo l'attuale insegnamento del supremo collegio, comporta sul piano della prassi giurisprudenziale il pericolo che, al fine di sottrarre i minorenni alla durezza del regime carcerario, i tribunali di sorveglianza comincino a privilegiare la misura della liberazione condizionale largheggiando nella valutazione del «ravvedimento» proprio per ovviare alle rigide preclusioni inerenti ai benefici di cui agli artt. 47 e 48 della legge n. 354/1975 ben più idonei, come si è accennato, ad un effettivo recupero dei minori devianti.

Quanto alla rilevanza della questione nel caso di specie è sufficiente osservare che Al Ashker si trova attualmente detenuto proprio in forza dell'interpretazione che la suprema Corte ha dato dell'art. 79 dell'ordinamento penitenziario e che, allo stato, è tutt'altro che sicuro che egli possa ottenere la scarcerazione attraverso il beneficio della liberazione condizionale.

Per quanto concerne infine l'istanza del detenuto relativa alla liberazione anticipata, concedibile all'interessato in forza della sua seria ed indiscussa partecipazione all'opera di rieducazione, appare opportuno provvedere con separato provvedimento, previo stralcio da fascicolo originario degli atti relativi alla richiesta in questione, attenendo il presente provvedimento unicamente alla questione di costituzionalità che questo collegio ha ritenuto di dovere sollevare.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, relativamente agli artt. 47, 48 e 50 della citata legge in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione nella parte in cui non consente di ritenere che, nei confronti di soggetti minori di età all'epoca dei fatti-reati commessi, le misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semi-libertà operino con modalità diverse da quelle previste dalle singole disposizioni che le prevedono;

Dispone l'immediata sospensione del presente procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, a Al Ashker Bassam, al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Genova e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Genova, addì 30 maggio 1991

Il presidente est.: MAZZA GALANTI

Il collaboratore di cancelleria: CATALANO

Depositato in cancelleria, addì 3 giugno 1991.

Il collaboratore di cancelleria: CATALANO

91C1064

N. 592

Ordinanza emessa il 10 giugno 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Vibo Valentia nel procedimento penale a carico di Vallelunga Damiano

Processo penale - Procedimento pretorile - Richiesta di rito abbreviato da parte di alcuni dei coimputati - Conseguente separazione dei giudizi - Possibilità per il g.i.p. di sentire le parti in ordine a tale separazione - Omessa previsione - Lamentata disparità di trattamento rispetto ad analoga situazione davanti al tribunale o alla corte di assise - Subordinazione del giudice alla decisione delle parti anziché alla sola legge.

(C.P.P. 1988, art. 560).

(Cost., artt. 3 e 101).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Esaminati gli atti di cui al procedimento penale n. 272/91 r.g.g.i.p.;

OSSERVA

Il procuratore della Repubblica ha emesso in data 6 dicembre 1990 decreto di citazione a giudizio nei confronti di: Vallelunga Damiano, nato il 14 febbraio 1957 a Mongiana e residente a Serra S. Bruno, via A. Volta n. 1; Anello Rocco, nato il 3 febbraio 1961 a Filadelfia residente via Europa n. 5; Iannazzo Santo, nato il 4 gennaio 1953 a Sambiasse, Lamezia Terme ed ivi residente via Mazzini s. n., imputati del reato di cui agli artt. 110, 81, primo comma, e 648, del c.p.; Vallelunga Damiano e Anello Rocco, nel termine previsto dall'art. 560, primo comma, del c.p.p., hanno chiesto di essere processati con il rito abbreviato.

Il procuratore della Repubblica, aderendo a tale richiesta, ha emesso distinti decreti di citazione per il giudizio abbreviato innanzi al g.i.p. presso la pretura.

L'udienza del 10 giugno 1991 è stata sospesa da questo giudicante che ha rilevato, nella procedura adottata, motivi per dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 560 del c.p.p. in riferimento all'art. 3, primo comma, e all'art. 101 della Costituzione.

In particolare, la mancata previsione nel sistema di un meccanismo che consenta al giudice per le indagini preliminari presso la pretura, nei casi di concorso di persone nel reato, di sentire le parti in ordine ad un'eventuale separazione di posizioni processuali per definire alcune di esse con i riti alternativi, elude il disposto dell'art. 18, ultimo comma, del c.p.p. e si risolve in una violazione del diritto all'assistenza, da parte dell'imputato, a tutte le fasi processuali con conseguente nullità del decreto che dispone il giudizio abbreviato.

Non può negarsi, in via di principio, l'interesse del coimputato, che non abbia scelto il rito alternativo, alla trattazione unitaria del processo né può assumersi a correttivo del sistema la possibilità di disporre la trasformazione del rito abbreviato in ordinario.

L'interpretazione corretta della locuzione «poter decidere allo stato degli atti» con riferimento alla generale presunzione di non colpevolezza dell'imputato, conduce a ritenere necessaria la trasformazione del rito solo nel caso di prospettazioni difensive basate su elementi probatori acquisiti successivamente alla scelta del rito e non esaminabili in sede di abbreviato.

La violazione dell'art. 3, primo comma, deriverebbe dall'ingiustificata ed irrazionale discriminazione ravvisabile nei confronti della diversa disciplina prevista per le richieste di rito alternativo relative a processi rientranti nella competenza del tribunale e della corte d'assise, ove il giudice per le indagini preliminari ha la possibilità di sentire le parti all'udienza preliminare per decidere in ordine alla separazione dei processi e alla definizione di alcuni di essi con i riti alternativi.

La norma di cui all'art. 560 del c.p.p. si presterebbe ad altra questione di legittimità costituzionale qualora si dovesse ritenere l'effetto separativo quale conseguenza automatica del consenso sul rito del p.m. e imputato richiedente.

In tal caso, ferme restando le precedenti considerazioni sull'interesse ad interloquire degli eventuali coimputati e sull'interpretazione delle condizioni per la definizione del processo allo stato degli atti, al giudice non sarebbe consentito alcun controllo sulla separazione dei processi in relazione al rito adottato, con conseguente soggezione dello stesso giudicante all'accordo delle parti e non alla legge e violazione della previsione di cui all'art. 101 della Costituzione.

P. Q. M.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 560 del c.p.p., in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione e all'art. 101 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità di sentire le parti prima di procedere alla separazione dei processi ed alla definizione di alcuni di essi con il rito abbreviato;

Dispone la sospensione del processo e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone altresì che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Vibo Valentia, addì 10 giugno 1991

Il giudice per le indagini preliminari: FILARDO

91C1065

N. 593

Ordinanza emessa il 15 dicembre 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 settembre 1991) dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Comitelli Giorgio

Processo penale - Conflitto tra il g.i.p. e giudice del dibattimento - Prevista prevalenza della decisione del secondo - Irragionevole violazione dei principi di buona amministrazione della p.a. e della sottoposizione dell'organo giudicante alla sola legge.

Processo penale - Fascicolo del dibattimento - Inserimento dell'originale del decreto di citazione - Omessa previsione - Possibile declaratoria di nullità di tale decreto per eventuali errori commessi dalla cancelleria - Restituzione degli atti al g.i.p. - Conseguente dovuta ultronea attività dello stesso - Irrazionalità - Violazione dei principi di buon andamento della p.a.

(C.P.P. 1988, art. 28 cpv., secondo inciso, in relazione all'art. 431 stesso codice).

(Cost., artt. 2, 3, 97 e 101).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Vista l'ordinanza sezione penale tribunale di Ancona 13 dicembre 1990 declaratoria di nullità del decreto g.i.p. detto tribunale per mancata indicazione nel detto provvedimento, del capo d'imputazione, stante l'erroneità di detta interpretazione che non individua nel giudice collegiale del dibattimento l'organo titolare del potere di sanatoria delle eventuali intercorse nullità processuali;

Poiché nella concreta fattispecie alla riscontrata carenza ben si sarebbe potuto e dovuto avviare richiedendo, con contestuale eventuale differimento dell'udienza dibattimentale, all'ufficio giudiziario mittente ed emittente il decreto di rinvio a giudizio, l'originale o la copia dell'iniziale decreto di fissazione dell'udienza preliminare ritualmente notificato, a suo tempo, all'imputato, quest'ultimo non comparso all'udienza preliminare 13 novembre 1990;

Ritenuto che, allo stato degli atti, si è sicuramente in presenza di una stasi processuale equiparabile a quelle situazioni previste dall'art. 28, secondo comma, primo inciso, nuovo c.p.p., che possono dar luogo a conflitto di competenza («casi analoghi a quelli previsti dal primo comma»);

Poiché tuttavia al riguardo, per l'espresso disposto del secondo inciso dell'art. 28 c.p.v., nuovo c.p.p., dovrebbe prevalere lo statuto del giudice dibattimentale, e quindi questo g.i.p. sarebbe coartato al rinnovo del decreto di rinvio a giudizio dichiarato (erroneamente) nullo per mancato ricorso alla procedura di sanatoria, previa rimessione in moto di tutta la procedura prevista dagli artt. 418 e segg... nuovo c.p.p. con evidente inutile dispendio di energie lavorative e processuali (fissazione e conduzione dell'udienza preliminare) da parte del giudice, partecipazione del p.m. all'udienza preliminare, avviso di rito, redazione del verbale d'udienza preliminare, ed altri svariati incombeni da parte della cancelleria;

Poiché, per di più, l'art. 28, secondo comma, secondo inciso, nuovo c.p.p. ha introdotto apposita norma che contiene potenziali enormi danni per la celerità e snellezza del nuovo rito processuale (si pensi, per esempio, all'ipotesi, tutt'altro che remota, di una macroscopica erronea declaratoria di nullità in un processo caratterizzato da numerosi imputati), il tutto in contrasto con gli artt. 2, 3, 97 (buon andamento della p.a. - Amministrazione della giustizia ed organizzazione strutturale procedurale dei pubblici uffici), 101, secondo comma, della Costituzione («I giudici sono soggetti soltanto alla legge»), essendo di tutta evidenza che, in situazioni come quella in esame, il g.i.p., in ossequio formale a tale iniqua norma, verrebbe «sostanzialmente» costretta a porre in essere apposita attività processuale al di fuori di ogni previsione di legge e soltanto, lo si è già detto e lo si ribadisce ancora una volta, in forza di erroneo provvedimento di altra a.g. di fronte al quale egli non potrebbe far valere qualsivoglia giusta controdeduzione; essendo la questione non manifestatamente infondata e rilevante nel processo *de quo*, in quanto, ove dichiarata l'incostituzionalità dell'infelice norma, la richiamata situazione di stasi processuale troverebbe equa e tecnicamente corretta soluzione tramite la procedura del conflitto di competenza («casi analoghi a quelli previsti dal primo comma»);

Poiché comunque è probabile che la nullità sarebbe stata comunque sanata dalla presenza, nel fascicolo per il dibattimento di cui all'art. 431 nuovo c.p.p., formato dalla cancelleria del g.i.p. sotto la direzione e secondo le prescrizioni dello stesso, dall'originario decreto di citazione per il giudizio dell'udienza preliminare, tenuto conto che si è in realtà trattato di mera autentica svista della cancelleria (perché se nel testo del decreto *ex art.* 429 sta scritto «imputato come da foglio allegato» significa che a detta allegazione e «spedizione» al dibattimento la cancelleria non ha proceduto, mentre la lettera tassativa del 431 non consente, altrettanto incostituzionalmente (artt. 2, 3 e 97 violati) la predetta inserzione, non potendosi certo sostenere che la presenza nel fascicolo del decreto di citazione *ex artt.* 418 del c.p.p. venga ad influenzare la decisione nel merito ed a violare quel principio cardine del modello processuale accusatorio secondo cui la prova si forma soltanto nell'ambito del dibattimento (salvo eccezioni tassative tipo incidente probatorio ed intercettazioni telefoniche che confermano la regola), mentre al contrario l'autorizzazione al suo inserimento sanerebbe ipotetiche insorgenti nullità, attestando quindi il detto originario decreto che l'imputato, comparso o meno all'udienza preliminare, ha avuto notizia dell'imputazione e quindi sono stati fatti salvi i suoi diritti di difesa *ex art.* 24 della Costituzione; poiché in ogni caso il g.i.p. esaurisce il suo compito con gli incombeni *ex artt.* 429 e 431 del c.p.p. a null'altro essendo tenuto;

P. Q. M.

*Dichiara non manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 cpv., secondo inciso nuovo c.p.p., in relazione agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui tale norma esclude il ricorso al procedimento del conflitto di competenza ove il contrasto insorga «tra il giudice dell'udienza preliminare e il giudice del dibattimento» e in relazione all'art. 431 nuovo c.p.p. laddove non consente esplicitamente, da parte della cancelleria e secondo le prescrizioni del giudice, dell'originario decreto di citazione *ex artt.* 418 e 419 nuovo c.p.p. anche al fine di sanatoria ed eventuali insorgenti nullità processuali, in relazione agli artt. 2, 3 e 97 della Corte costituzionale;*

Sospende il processo in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti processuali alla Corte costituzionale, essendo la questione non manifestatamente infondata e rilevante nel corrente giudizio e che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa (imputato, parti offese e rispettivi difensori di fiducia) e al p.m. sede e comunicata anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento e per conoscenza anche alla sezione penale del tribunale di Ancona.

Ancona, addì 15 dicembre 1990.

Il giudice per le indagini preliminari: BONIVENTO

n. 594

*Ordinanza emessa il 13 giugno 1991 dalla pretura di Salerno, sezione distaccata di Amalfi,
nel procedimento penale a carico di Staiano Pietro*

Edilizia e urbanistica - Esecuzione di opere abusive in zone sottoposte a vincolo ambientale - Mancata richiesta della prescritta preventiva autorizzazione - Sanzioni penali - Trattamento sanzionatorio ingiustificatamente uguale a quello previsto per le ipotesi, indubbiamente più gravi, di inedificabilità assoluta, in cui l'autorizzazione in sanatoria non è ammessa.

(Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-*sexies*).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza, proc. pen. n. 7/91 r.g. c/Staiano Pietro.

In seguito a denuncia Staiano Pietro è stato tratto a giudizio per rispondere, tra l'altro, di contravvenzione all'art. 1-*sexies* della legge 8 agosto 1985, n. 431, per avere eseguito opere edili in area sottoposta a vincolo in assenza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

In fatto, è stato accertato che l'imputato, in assenza di qualsiasi provvedimento autorizzativo, ha ripristinato in muratura un manufatto di modeste dimensioni per farne il parcheggio della propria abitazione.

Per l'opera realizzata dall'imputato è stato successivamente concessa autorizzazione edilizia in sanatoria (anche ai sensi dell'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122), previa autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, numero 1497.

Il capo di imputazione, com'è formulato, riflette la tesi, dominante in dottrina ed accolta in giurisprudenza, che l'art. 1-*sexies*, sanzionando la violazione delle disposizioni della legge n. 431/1985, abbia configurato come fattispecie penalmente rilevante l'inosservanza dell'art. 7 della legge n. 1497/1939: sì che l'opera edile, e qualsiasi attività di modificazione ambientale eseguita in assenza di autorizzazione viene ritenuta soggetta, per il richiamo contenuto nell'art. 1-*sexies*, alla pena prevista dall'art. 20, e dall'art. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (s.C. sez. III, 10 aprile 1987, Di Iorio).

Sembra al pretore che l'art. 1-*sexies* abbia una portata più limitata; che, in particolare, esso non elevi a dignità di reato la violazione delle prescrizioni imposte dalla legge n. 1497/1939; che, invece, esso si limiti a reprimere penalmente la violazione del vincolo di immodificabilità assoluta previsto dagli artt. 1-*ter* e 1-*quinquies* della medesima legge.

Non mancano gli argomenti, di ordine letterale, sistematico, teleologico, che sorreggono una lettura, per così dire riduttiva, della norma.

Sotto il primo profilo, è vano cercare, nell'art. 1 della legge, il precetto al quale collegare la sanzione richiamata dall'art. 1-*sexies*.

L'autorizzazione che rimuove il vincolo (di immodificabilità relativa) è disciplinata *ex novo* dall'art. 1 della legge n. 431/1985, ma è prescritta dall'art. 7 cpv. della legge n. 1497/1939; e l'art. 1-*sexies* sanziona penalmente la violazione delle disposizioni del decreto (convertito in legge), non delle disposizioni della legge n. 1497/1939.

Sotto il secondo profilo, è agevole osservare che la legge n. 431/1985 si compone di due parti: la prima, diretta ad estendere a intere categorie di beni la tutela prevista dalla legge n. 1497/1939, riprodurre con modificazioni l'art. 1 del d.l. n. 312/1985, che non conteneva sanzioni penali; la seconda, diretta ad assicurare una tutela immediata a una categoria più ristretta, è stata introdotta dalle norme di conversione, che prevedono sanzioni penali.

Sotto il terzo profilo, è facile cogliere, nel sistema della legge, l'intento del legislatore: preservare l'ambiente da ulteriori attentati con l'imposizione di un vincolo (assoluto o relativo). Il ricorso alla sanzione penale appare coerente col disegno del legislatore, se tende a garantire l'osservanza del vincolo di immodificabilità assoluta (previsto, prima della legge n. 431/1985, da leggi regionali e decreti ministeriali privi di reale efficacia); appare invece sproporzionato se tende a garantire l'osservanza del vincolo di immodificabilità relativa, soprattutto quand'esso possa essere rimosso dall'autorizzazione in sanatoria.

Il ricorso indiscriminato alla sanzione penale contribuisce, in ogni caso, a creare un'area indistinta di illecito, che copre qualsiasi violazione, anche quella di modesta entità, della quale non è avvertito il disvalore penale.

Così interpretata, la norma dettata dall'art. 1-*sexies* sarebbe applicabile alle sole opere eseguite in violazione del divieto assoluto di modificazione ambientale posto dalle regioni (art. 1-*ter*) o dai provvedimenti emanati in attuazione del decreto Galasso (dei quali viene recuperata l'efficacia).

Fatto sta che l'art. 1-*sexies*, nell'interpretazione più diffusa, e considerato come espressione di diritto vivente, viene applicato (anche) all'inosservanza dell'art. 7 della legge n. 1497/1939.

Non ignora il pretore le regioni di ordine letterale (a norma di legge, «ferme restando le sanzioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497» si applicano «altresì» quelle previste dall'art. 20 della legge n. 47/1985: dove le sanzioni penali sembrano avere carattere additivo rispetto a quelle amministrative previste per il medesimo fatto); le esigenze di ordine ambientale (la tutela del paesaggio che trova il suo primo riconoscimento nell'art. 9 della Carta costituzionale); le ragioni testuali (l'art. 3, n. 2, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, esclude dall'amnistia il reato previsto dall'art. 1-*sexies* «salvo che sia conseguita in sanatoria l'autorizzazione da parte delle competenti autorità»: e l'autorizzazione in sanatoria non può essere concessa là dove permanga il vincolo di inedificabilità assoluta previsto dagli artt. 1-*ter* e 1-*quinqües* della legge n. 431/1985); che giustificano questa opzione interpretativa allargata.

Ma, se questa interpretazione è esatta, se questa è la volontà del legislatore fatta legge, non possono non sorgere dubbi sulla legittimità costituzionale della norma.

Non tanto per l'insufficiente determinatezza del precetto, anche se può apparire eccessiva l'area dell'illecito penale (così dilatato, esso verrebbe ad abbracciare:

- a) l'inosservanza dell'art. 7 in aree vincolate ai sensi della legge n. 1497/1939;
- b) l'inosservanza dell'art. 7 nelle aree individuate per categoria ai sensi dell'art. 1 della legge n. 431/1985;
- c) l'inosservanza del vincolo di immodificabilità assoluta previsto dall'art. 1-*ter*;
- d) l'inosservanza del vincolo di immodificabilità assoluta previsto dall'art. 1-*quinqües* della legge).

Quanto, e piuttosto, per la violazione del principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione), non sembrando conforme ai principi costituzionali che situazioni radicalmente difformi tra loro siano sottoposte alla stessa (gravissima) pena. Non par dubbio, infatti, che altro è violare il vincolo di immodificabilità relativa (che può essere rimosso dall'autorizzazione); altro è violare il vincolo di immodificabilità assoluta (che non può essere rimosso da alcuna autorizzazione); e, nell'ambito della stessa violazione, altro è realizzare un intervento di edilizia minore (che provoca una lieve modificazione dell'esistente), altro è realizzare un intervento di trasformazione urbanistica (che innova radicalmente il tessuto ambientale preesistente).

Sottoporre in questo caso alla stessa sanzione, sia pure per esigenze di tutela ambientale, condotte dotate di un grado diverso di offensività dello stesso bene protetto, sembra contrario al principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Di più. L'art. 1-*ter* e l'art. 1-*quinqües* prevedono un vincolo di immodificabilità assoluto, ma temporaneo (sino alla data del 31 dicembre 1986; e, comunque, sino all'approvazione dei piani, paesistici o urbanistico-territoriali: s.C. s.u. 15 marzo 1989, Graziani). Approvato il piano, cessa l'efficacia del vincolo assoluto; permane in ogni caso l'efficacia del vincolo relativo.

Se fosse esatto che l'art. 1-*sexies* sanziona penalmente l'inosservanza dell'art. 7, dovrebbe considerarsi soggetta alle sanzioni previste dall'art. 20, lett. c), della legge n. 47/1985 anche l'opera conforme alle prescrizioni del piano, quand'essa non sia stata autorizzata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/1939 (è noto che il reato *ex art.* 1-*sexies* viene configurato come reato a pericolo presunto, che sussiste per il solo fatto che non sia stata concessa autorizzazione, insuscettibile di estinzione per sanatoria amministrativa: con la consenzienza, non si sa quanto coerente col disegno del legislatore, che, concessa l'autorizzazione in sanatoria, l'opera realizzata in violazione del divieto non può più essere demolita ai sensi dell'art. 15 della legge n. 1497/1939, ma deve essere demolita ai sensi dell'art. 1-*sexies* della legge n. 431/1985, con la restituzione in pristino disposta con la sentenza di condanna dal giudice penale).

Ma, in questo caso, la norma penale avrebbe un sicuro carattere di irragionevolezza, non essendo agevole spiegare la ragione della pena per una condotta che, per avventura, non fosse lesiva dell'interesse protetto (non solo dall'art. 7 ma dalla legge n. 431/1985, e dalla legge regionale che approva il piano).

Anche per questo, la questione, oltre che non manifestamente infondata appare rilevante nel caso concreto: nel quale l'interprete deve tener conto, oltre che delle norme generali, del piano urbanistico-territoriale approvato con legge regionale 27 giugno 1987, n. 35.

Il piano vieta (art. 5) il rilascio di concessioni edilizie; non vieta le autorizzazioni (e, nel caso concreto, l'intervento edilizio è soggetto ad autorizzazione per espresso disposto di legge: art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122): non vieta gli interventi di restauro conservativo, di consolidamento statico o di manutenzione straordinaria (e, nel caso concreto, l'opera realizzata può farsi rientrare tra gli interventi di manutenzione straordinaria). Resta fermo il vincolo, nascente dalla legge o dal provvedimento amministrativo, di immodificabilità (relativa) dello stato dei luoghi. Quale che sia il tipo di intervento (anche se di edilizia minore) e purché provochi una modificazione dello stato dei luoghi, occorre la preventiva autorizzazione ex art. 7 della legge n. 1497/1939. In mancanza, l'intervento sarà soggetto, secondo l'interpretazione corrente, alle sanzioni previste dall'art. 20, lett. c), della legge n. 47/1985, anche se dovesse essere concessa autorizzazione in sanatoria.

Ma una tutela così rigorosa sembra contraria al principio di necessaria offensività del fatto costituente reato; e, di nuovo, si pone in contrasto col principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) assoggettando alla stessa sanzione interventi edilizi minori, neppure in contrasto coi piani, e trasformazioni urbanistiche vere e proprie non consentite dai piani, alterazioni ambientali appena intuibili, e comunque sanabili, e attentati veri e propri alle bellezze naturali.

Né si dica che unico è l'interesse protetto: la tutela del quale, nell'uno e nell'altro caso, è riservata all'organo preposto al rilascio dell'autorizzazione.

Solo un eccesso di formalismo giuridico può far perdere di vista le differenze sostanziali tra l'una e l'altra violazione, tra l'uno e l'altro fatto storico. Lo stesso decreto n. 312/1985, poi convertito con modificazioni nella legge n. 431/1985, prevedeva (art. 1, quinto comma) un trattamento differenziato per gli interventi di manutenzione straordinaria, neppure soggetti all'autorizzazione ex art. 7 della legge n. 1497/1939. Il decreto non conteneva sanzioni penali; e la norma non è stata riprodotta nella legge di conversione, che introduce le sanzioni penali. Ma questo non basta per far ritenere che, tra il decreto e la legge di conversione, sia stata operata una così radicale inversione di rotta da coprire con la stessa sanzione anche gli interventi di manutenzione straordinaria non assentiti da autorizzazione ex art. 7.

Vero è che la sanzione penale, se sanzione penale è stata prevista per l'inosservanza dell'art. 7 della legge n. 1497/1939, quale che sia l'intervento, e anche se esso non contrasti con le previsioni del piano (paesistico o urbanistico-territoriale) appare ancora una volta in contrasto col principio di eguaglianza. Per questo, si rende necessario l'intervento della Corte costituzionale: che, se dovesse ritenere fondati i dubbi di costituzionalità della norma, potrebbe ridurne, con una sentenza interpretativa, l'ambito di operatività, costringendo il legislatore a chiarire (e, se necessario, diversificare) le conseguenze penali di una disposizione, tra le più oscure e ambigue che mai siano state dettate.

' P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, nella parte in cui estende, secondo l'interpretazione corrente, le sanzioni previste dall'art. 20, lett. c) della legge 28 febbraio 1985, n. 47, all'inosservanza dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Sospende il processo in corso e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Amalfi, addì 13 giugno 1991

Il pretore: DI LIETO

Il cancelliere: AMATO

N. 595

Ordinanza emessa il 5 luglio 1991 dal pretore di Napoli sul ricorso proposto da Esposito Luigi contro la Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori

Avvocato e procuratore - Pensioni di anzianità - Diritto condizionato alla cancellazione dall'albo ed incompatibilità con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente - Determinazione della pensione stessa in relazione ai soli redditi assoggettati alla maggiore contribuzione prevista dall'art. 10 della legge n. 576/1980 - Ingiustificato deterioro trattamento della pensione di anzianità rispetto a quella di vecchiaia - Incidenza sul diritto al lavoro, nonché sui principi della tutela del lavoro e sull'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore in caso di vecchiaia - Riferimento alla sentenza n. 1008/1988.

(Legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 3, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 4, 35 e 38).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza, n. 14400/90 R.ta. Prev. Esposito contro C.N.P.A.P.

Con ricorso depositato il 5 ottobre 1990 e notificato il 25 gennaio 1991, l'avvocato Luigi Esposito conveniva in giudizio, dinanzi al pretore di Napoli in funzione di giudice del lavoro, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza avvocati e procuratori e, premesso che, avendo conseguito i requisiti previsti dall'art. 3 della legge 20 settembre 1980, n. 576, aveva chiesto la pensione di anzianità con decorrenza dal 1° gennaio 1990; che la Cassa, nel riconoscergli il diritto alla pensione suddetta, aveva disposto che essa gli fosse erogata dal mese successivo all'avvenuta cancellazione dall'albo professionale; che tale richiesta non era legittima, perché la pensione, così come liquidata (pari a L. 1.791.692 nette mensili), non gli avrebbe permesso di soddisfare le esigenze di vita come stabilito dal secondo comma dell'art. 38 della Costituzione; che inoltre la Cassa non liquidava la pensione in base a tutti i contributi versati corrispondenti ai redditi conseguiti, ma soltanto in relazione ai redditi assoggettati alla maggiore contribuzione prevista dall'art. 10 della legge n. 576/1980, con ciò contrastando ancora l'art. 38 della Costituzione sulla adeguatezza della pensione alle esigenze di vita del lavoratore anziano;

che egli, perciò, aveva diritto ad ottenere il pagamento della pensione senza cancellazione dall'albo professionale e che detta pensione fosse liquidata in base a tutti i redditi da lui conseguiti ed assoggettati a contribuzione;

che, in subordine, la causa andava sospesa e gli atti trasmessi alla Corte costituzionale per accertare se il secondo comma dell'art. 2 della legge n. 576/1980 violasse l'art. 38 della Costituzione nella parte in cui non stabiliva la liquidazione della pensione in base a tutti i redditi assoggettati a contribuzione e se il secondo comma dell'art. 3 della stessa legge non violasse gli artt. 38, 35 e 33 della Costituzione, i primi due articoli impedendo in assoluto il proseguimento di ogni attività lavorativa e conseguentemente non assicurando mezzi adeguati alle esigenze di vita del titolare di pensione di anzianità, e l'art. 33 in quanto la norma in esame avrebbe sostituito la volontà privata (domanda di cancellazione) al potere pubblico, come legislativamente sancito dagli artt. 17, 20 e 30 del r.d. 27 novembre 1933, n. 1578. Con una memoria aggiuntiva, depositata il 19 ottobre 1990, il ricorrente sollevava ulteriori dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge n. 576/1980 in relazione agli artt. 1, 3, 13 e 35 della Costituzione.

La Cassa convenuta, nel costituirsi ritualmente, chiedeva il rigetto della domanda perché posto in contrasto con la normativa vigente e, in ordine alle eccezioni di incostituzionalità, rilevava come in parte la Corte si fosse già pronunciata e come esse fossero, comunque, del tutto infondate in base ad una serie di motivi sviluppati nella memoria di costituzione.

Ritiene questo pretore la non manifesta infondatezza di alcune delle questioni di illegittimità costituzionali proposte dal ricorrente, pur con il sostegno anche con argomentazioni svolte di ufficio, riservandosi di motivare, in sede di definizione del giudizio, in ordine alla manifesta infondatezza delle altre.

In relazione all'art. 3, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, una prima violazione ipotizzabile è quella dell'art. 3 della Costituzione, in quanto sarebbe stato infranto il principio di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge: ciò vale, in particolare, per le due categorie di pensionati, quelli per anzianità e quelli per vecchiaia, le cui rispettive posizioni sono regolamentate dalla legge in esame in maniera tale da costituire discriminazione nei confronti dei pensionati per anzianità.

Va subito detto che non v'è dubbio che le situazioni delle due categorie appaiono ben distinte tra loro, per cui era possibile e logico che il legislatore le regolamentasse in modo differente. Peraltro anche tali differenze dovevano essere dettate da criteri di logicità e ragionevolezza, tanto più quanto la diversa disciplina conduceva a trattamenti radicalmente diversi. E ciò può dirsi che sia avvenuto, nel caso della legge in esame, in conseguenza dell'intervento della Corte costituzionale che, con sentenza n. 1008 del 26 ottobre 1988, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 2, sesto comma, e dell'art. 2, ottavo comma, della legge n. 576/1980 nella parte in cui dispone che il supplemento di pensione, spettante a coloro che dopo il maturamento del diritto a pensione continuano per cinque anni l'esercizio della professione «è pari, per ognuno di tali anni, alla metà delle percentuali di cui al primo ed al quinto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento», anziché alle percentuali intere.

A seguito di tale pronuncia si è venuta ulteriormente ad aggravare, a giudizio di questo pretore, quella situazione di squilibrio che già esisteva in precedenza tra i pensionati per vecchiaia e quelli per anzianità, ma che tuttavia poteva fino a quel momento ritenersi ragionevolmente giustificata, sia dalla diversità delle situazioni di partenza, sia conseguentemente nell'ottica di attribuire una maggiore tutela a chi aveva raggiunto quell'età che, per la generale normativa pensionistica, coincide con la cessazione, nella maggior parte dei casi, dell'attività lavorativa, rispetto a chi, pur non, avendo ancora raggiunto tale età, operasse la scelta di anticipare il momento in cui attingere al sistema previdenziale.

Ed infatti le due norme cancellate dalla Corte costituzionale avevano lo scopo di disincentivare la prosecuzione dell'attività lavorativa per coloro che avessero già conseguito la pensione di vecchiaia. Si trattava della stessa *ratio*, anche se realizzata in termini ben più drastici, che avevano suggerito di imporre, per i pensionati per anzianità, la cancellazione dall'albo e le altre misure di cui al secondo comma dell'art. 3.

Si erano voluti stabilire, in sostanza, in casi diversi (anzianità e vecchiaia), pur nell'ambito di una stessa categoria (avvocati e procuratori già in pensione), criteri di disincentivazione necessariamente differenti. Ambedue i criteri, peraltro, erano essenziali ai fini di una corretta aderenza ai principi informativi della legge, perché entrambi rispondevano ad una funzione primaria, che i lavoratori preparatori della legge n. 576/1980 avevano individuato nella tutela dell'«interesse di entrata dei giovani»; per cui, venuto meno uno dei due (quello cioè, che mirava a disincentivare i pensionati per vecchiaia dal proseguire l'attività), è evidente che l'altro criterio appaia del tutto sbilanciato nella sua estrema severità, conseguendone, pur nella parziale disomogeneità delle situazioni, una abnorme violazione del generale principio di uguaglianza. D'altra parte i rilievi mossi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1008/1988 possono validamente trasferirsi, senza nulla mutare, anche alla fattispecie: la *ratio legis*, cioè, sarebbe plausibile, anche nel caso in esame, e giustificherebbe la norma impugnata, solo ove concorressero le due condizioni di un livello delle pensioni corrisposte dalla Cassa idoneo a consentire al pensionato una vita dignitosa e di una stazionarietà della richiesta di servizi nel campo dell'assistenza legale.

E non può certo dirsi che nell'arco di tempo di tre anni scarsi siano intervenuti mutamenti tali da giustificare una trasformazione di quella realtà che fu verificata all'epoca dalla Corte, che rilevò come nessuna delle due condizioni sussistesse. Anche sotto questo aspetto, quindi, sembra configurabile una violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Ma proprio riferendosi al «mediamente esiguo ammontare» (così si esprime testualmente la Corte) delle pensioni corrisposte dalla Cassa, può ipotizzarsi anche la contemporanea violazione, da parte del secondo comma dell'art. 3, degli artt. 3 e 38 della Costituzione, sia esaminati in collegamento tra loro che disgiuntamente, ove si consideri che mentre il pensionato per vecchiaia può esercitare, oramai senza limitazioni, la professione, il pensionato per anzianità non solo non può esercitarla in assoluto, ma neppure può essere iscritto a qualsiasi, altro albo professionale o elenco di lavoratori autonomi, né esercitare qualsiasi attività di lavoro dipendente (come recita il secondo comma dell'art. 2).

E tutto ciò si concreta in una differente, complessiva disciplina che, ancorché si riferisca, come detto, a situazioni non del tutto omogenee, appare da un lato discriminatoria perché comporta disposizioni non tanto differenziate, quanto addirittura tra loro antitetiche, e tali da superare ogni limite di ragionevolezza, anche al di là della parziale disomogeneità delle situazioni; e si manifesta dall'altro certamente lesiva del diritto a vedersi assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita in un momento della vita stessa ritenuto particolarmente meritevole di tutela dalla Costituzione.

Né appare rilevante l'obiezione avanzata in proposito da parte convenuta, secondo cui la tutela dell'art. 38 sarebbe rivolta all'ipotesi di vecchiaia e non a quella di anzianità, perché essa si ferma ad un dato meramente lessicale, laddove

risulta chiaro che il termine «vecchiaia» usato dall'art. 38 sta ad indicare un'età della vita che non può essere delimitata con assoluta precisione, come è invece necessario fare in sede pensionistica e previdenziale (peraltro con continui mutamenti che mal si concilierebbero con il dato immutabile della norma costituzionale), e che sicuramente comprende anche il concetto di anzianità.

Un ultimo profilo di illegittimità costituzionale può configurarsi in relazione alla norma in esame, se rapportata agli artt. 4 e 35 della Costituzione, anch'essi, comunque, valutati in rapporto all'art. 3 della Costituzione.

Se, infatti, tenuto conto della *ratio legis* così come individuata dallo stesso legislatore nei lavori preparatori e dalla Corte costituzionale nella citata sentenza, potrebbe anche apparire ragionevole (nei limiti e sotto le condizioni in precedenza ricordate) un divieto di esercitare la professione forense fino a che non si pervenga a conseguire le condizioni per il riconoscimento della pensione di vecchiaia, non si comprende come l'art. 2 abbia introdotto non una sospensione, ma una radicale cancellazione che, oltre a provocare una ulteriore discriminazione nel momento in cui siano conseguiti i requisiti per la pensione di vecchiaia, contrasta con gli artt. 4 e 35 della Costituzione, costituendo da un canto un'evidente violazione del principio della tutela del diritto al lavoro e dell'obbligo di promuoverne le condizioni per l'effettivo esercizio (soprattutto in relazione alla categoria degli anziani ancora validi ed in grado di impiegare proficuamente le residue energie), e dall'altro un'altrettanto evidente violazione del principio che sancisce la tutela del lavoro in tutte le sue forme.

Del tutto incomprensibili, poi, sono gli ulteriori divieti imposti dal secondo comma dell'art. 3, dal momento che risultano completamente privi di connessione con l'interesse sociale che la norma in oggetto intende proteggere e che, come si è rilevato, consiste nella tutela del c.d. interesse di entrata dei giovani (si badi bene, inteso, come da Corte costituzionale n. 1008/1988, in relazione alla sola categoria degli avvocati e procuratori legali e non alla generalità delle categorie di lavoratori).

Né va dimenticato che la norma generale dettata dall'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel reintrodurre la pensione di anzianità nell'assicurazione generale obbligatoria per lavoratori dipendenti, coltivatori diretti, artigiani e commercianti, stabilisce solo, come condizione per la concessione, che i destinatari «non prestino attività lavorativa subordinata alla data di presentazione della domanda di pensione». Ed ancora una volta non si riesce ad individuare il motivo per cui, nell'ambito della generale, e questa volta unitaria, categoria dei pensionati per anzianità, le limitazioni imposte possano essere così differenti tra loro, a parità dei motivi ispiratori delle stesse.

Per tutte le ragioni fin qui esposte, e verificatane la rilevanza ai fini della decisione, deve dichiararsi la non manifesta infondatezza delle questioni proposte dal ricorrente e di quelle sollevate di ufficio: di conseguenza il giudizio va sospeso e gli atti devono essere trasmessi alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, in relazione agli artt. 3, 4, primo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione;

Dispone che la cancelleria trasmetta gli atti alla Corte costituzionale;

Ordina la sospensione di questo giudizio;

Dispone che questa ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Napoli, addì 5 luglio 1991

Il pretore: (firma illeggibile)

N. 596

*Ordinanza emessa il 3 maggio 1991 dal tribunale amministrativo regionale del Veneto
sul ricorso proposto da Bolisani Giampaolo contro l'u.s.l. n. 21 di Padova*

Impiego pubblico - Stato giuridico del personale delle uu.ss.ll. - Medici in posizione non apicale (assistenti ed aiuti ospedalieri) - Collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età come il restante personale delle uu.ss.ll. - Mancata previsione del trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età per il raggiungimento del massimo del trattamento di quiescenza, come per i primari ospedalieri (legge n. 50/1991) e i dirigenti civili dello Stato - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe.

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 53, primo comma).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 740/1989 proposto dal dott. Giampaolo Bolisani, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cesare Janna e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso il secondo in Venezia-Mestre, via Ospedale n. 9/12, come da mandato a margine del ricorso, contro la u.l.s.s. n. 21, in persona del presidente del comitato di gestione, non costituita in giudizio, per l'annullamento della delibera n. 224 del 3 febbraio 1989, con la quale si è disposto il rigetto dell'istanza, presentata dal ricorrente, di trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età e se ne è disposto il collocamento a riposo;

Visto il ricorso, notificato il 24 marzo 1989 e depositato presso la segreteria il 6 aprile 1989 con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 3 maggio 1991, relatore la dott.ssa Settesoldi, l'avv. Zambelli per il ricorrente;

Ritenuto e considerato quanto segue;

FATTO

Il ricorrente, che presta servizio presso l'u.l.s.s. n. 21 in qualità di assistente ospedaliero; ha impugnato l'atto in epigrafe, che respinge la sua domanda di essere trattenuto in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età per permettergli di maturare una maggiore anzianità contributiva.

Viene dedotto il seguente motivo:

Violazione dell'articolo unico della legge 7 maggio 1965, n. 459, e dell'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979.

Il ricorrente ricorda che la norma dell'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979, la quale fissa al compimento del sessantacinquesimo anno di età il limite massimo per il collocamento a riposo del personale delle uu.ss.ll., fa salve le norme speciali che fissano diversi limiti di età a seconda degli ordinamenti di provenienza e delle varie categorie di personale.

In particolare una deroga è fissata dall'articolo unico della legge n. 459/1965 a favore degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti in servizio ad una certa data, i quali possono essere trattenuti in servizio per il tempo necessario al raggiungimento dei quarant'anni utili a pensione e, comunque, non oltre il settantesimo anno. A seguito dell'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 398 del 7 aprile 1988 tale beneficio è stato esteso anche ad altre categorie di sanitari di provenienza comunale ed ora tutti facenti parte del personale trasferito alle uu.ss.ll. Proprio per questo la suddetta estensione non avrebbe fatto venir meno la discriminazione che aveva originato la sentenza della Corte costituzionale, perché tale norma, pur nella nuova accezione, dispone pur sempre la possibilità di rimanere in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età solo a favore di alcuni dei sanitari trasferiti alle uu.ss.ll.

Il ricorrente quindi ritiene che sia necessario sollevare nuovamente la questione della legittimità costituzionale della norma in questione per violazione del principio di uguaglianza laddove limita il beneficio a date categorie di sanitari e lo condiziona alla data di entrata in carriera.

DIRITTO

La normativa attuale non permette, ad avviso della sezione, l'accoglimento della domanda del ricorrente. Infatti, da un lato l'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979, relativo allo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, fissa il limite del compimento del sessantacinquesimo anno di età come termine finale di rapporto di lavoro del personale sanitario, senza alcuna possibilità di deroga, dall'altro la legge 7 maggio 1965, n. 459, non può essere applicarsi a tutto il personale sanitario dipendente dalle unità sanitarie locali ma solo a quello proveniente dagli enti locali.

L'eccezione di illegittimità costituzionale della legge n. 459/1965, nella parte in cui non estendé il beneficio anche agli altri sanitari trasferiti alle uu.ss.ll. con l'istituzione del Servizio sanitario nazionale ed indipendentemente dalla data di entrata in carriera nell'ente di provenienza appare manifestamente infondata oltre che irrilevante in causa. Infatti la normativa citata si riferisce ai sanitari comunali ed è, oltretutto, una norma a termine, dal momento che il beneficio del trattenimento in servizio viene circoscritto, anche dopo l'intervento della Corte costituzionale, al personale in servizio all'entrata in vigore della legge ed in carriera da epoca anteriore al 31 dicembre 1952.

La *ratio* della norma è, evidentemente, quella di sistemare situazioni particolari che riguardavano il personale comunale e che devono ritenersi destinate ad un prossimo esaurimento. Non sussiste quindi motivo di ritenere che la mancata estensione di tale previsione normativa anche a personale di diversa provenienza (il cui rapporto di lavoro era quindi sorto nella vigenza di una differente normativa pensionistica) e con diversa data di entrata in carriera violi in qualche modo il principio di uguaglianza, dal momento che le situazioni considerate sono oggettivamente diverse.

Peraltro la sezione ritiene di dover sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979, nella parte in cui fissa il limite massimo di sessantacinque anni per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età del personale sanitario e tecnico laureato, amministrativo, di assistenza religiosa e professionale, senza la possibilità di deroga alcuna in relazione alla possibilità di raggiungere il massimo, o addirittura il minimo, della pensione. Infatti, ad avviso della sezione, è con riferimento alla normativa generale che viene in rilievo la discriminazione fra i vari tipi di personale attuata dalle varie normative derogatorie che finiscono per creare trattamenti di favore, i quali, come si dimostrerà nel prosieguo, non appaiono giustificati da situazioni di oggettiva differenza. Il legislatore ha, in effetti, previsto notevoli deroghe alla rigidità dell'età massima per il collocamento in quiescenza a favore di determinate categorie di personale sanitario. Al riguardo non viene in considerazione solo la norma citata dallo stesso ricorrente, e cioè la legge 7 maggio 1965, n. 459, che già la Corte costituzionale con la sentenza n. 398 del 24 marzo-27 aprile 1988 ha avuto occasione di ritenere costituzionalmente illegittima nella parte in cui non riguardava tutti i sanitari comunali, ma soprattutto assume rilievo la recentissima legge 19 febbraio 1991, n. 50, che concede a tutti i primari ospedalieri di ruolo la possibilità di chiedere di essere trattenuti in servizio fino al settantesimo anno di età, onde permettere loro di raggiungere il numero massimo di anni di servizio effettivo necessario per conseguire il massimo della pensione. Al di fuori del campo sanitario è noto come analoga possibilità sia stata concessa ai dirigenti statali (art. 1, comma 4-*quinquies* della legge 28 febbraio 1990, n. 37, di conversione del d.-l. 22 dicembre 1989, n. 413) ed al personale della scuola (legge 30 luglio 1973, n. 477).

La legge n. 50/1991 è particolarmente significativa perché attribuisce al personale ivi considerato la possibilità di posporre il pensionamento oltre il normale massimo limite di età con norma a regime, vale a dire non condizionata ad alcuna data di entrata in servizio o alla prestazione di servizio in un dato momento, foss'anche quello di entrata in vigore della legge, come invece avevano disposto tutte le altre precedenti normative derogatorie, ivi comprese le norme specifiche che già concedevano tale beneficio ad alcuni primari, e cioè la legge 336/1964 e la n. 627/1982, di conversione del d.-l. n. 402/1982, che condizionavano tale possibilità al possesso della qualifica primariale ad una certa data, ed il cui disposto, come chiarito dalla stessa Corte costituzionale, andava interpretato restrittivamente, onde non far incorrere tale normativa di favore in censure di incostituzionalità. Per i primari ospedalieri il legislatore ha ora introdotto una deroga permanente al principio del limite massimo di età, che non appare neppure giustificata, come era avvenuto per le deroghe precedentemente disposte a favore di altre categorie di personale, da una modificazione del regime pensionistico o quant'altro. In altre parole, il legislatore ha ritenuto che il principio del limite massimo di età valido per il pensionamento dovesse fare eccezione fino ai settant'anni per la succitata categoria di personale, onde consentire ai primari di maturare ulteriore anzianità pensionistica. Ritiene la sezione, a questo punto, che non sussistano ragioni alcune per giustificare l'introduzione del beneficio sopra descritto a favore dei primari e non degli aiuti e degli assistenti, posto che anche le restanti due posizioni funzionali appartengono alla cosiddetta «dirigenza medica» e sono accomunate ai primari da identiche norme di stato giuridico e da un'identica normativa pensionistica. Non si vede quindi in che cosa consista l'elemento differenziatore che possa giustificare una diversa disciplina del collocamento in quiescenza, volta a permettere ai primari, e non agli aiuti ed assistenti (cui tale possibilità resta negata dalla lettera dell'art. 53), di maturare la massima anzianità contributiva possibile entro il limite dei settanta anni. È infatti indubbio che il limite dei sessantacinque anni è stato ritenuto dallo stesso legislatore non più tassativo, sicché non si vede perché esso debba continuare a ritenersi inderogabile a solo danno di alcune figure di quelle categorie di personale che, prima, l'art. 53 accomunava in un identico regime.

La sezione ritiene quindi, assumendo la legge 19 febbraio 1991 come *tertium comparationis*, che una simile discriminazione violi il principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione e che questo comporti l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979 nella parte in cui non ammette, al limite del collocamento a riposo al

compimento del sessantacinquesimo anno, le deroghe necessarie a maturare la massima (e a maggior ragione la minima) anzianità pensionistica, sia pure entro il limite superiore dei settant'anni, fissato per tutte le deroghe al momento esistenti.

La questione è rilevante in causa perché solo l'accoglimento della suddetta eccezione di incostituzionalità può consentire l'accoglimento della domanda del ricorrente. La non manifesta infondatezza si desume dalle considerazioni precedentemente svolte.

P. Q. M.

Rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dell'art. 53, primo comma, del d.P.R. n. 761/1979, nella parte in cui non ammette, al limite del collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno, le deroghe necessarie a maturare la massima (e a maggior ragione la minima) anzianità pensionistica, entro il limite superiore dei settant'anni;

Sospende, frattanto, il giudizio in corso;

Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa alla Corte costituzionale, sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Venezia, addì 3 maggio 1991.

Il presidente: ROSINI

L'estensore: SETTESOLDI

Il segretario: (firma illeggibile)

91C1069

N. 597

Ordinanza emessa il 3 maggio 1991 dal tribunale amministrativo regionale del Veneto sul ricorso proposto da Zanetello Giovanni contro la u.s.l. n. 9 di Noventa Vicentina

Impiego pubblico - Stato giuridico del personale delle uu.ss.ll. - Medici in posizione non apicale (assistenti ed aiuti ospedalieri) - Collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età come il restante personale delle uu.ss.ll. - Mancata previsione del trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età per il raggiungimento del massimo del trattamento di quiescenza, come per i primari ospedalieri (legge n. 50/1991) e i dirigenti civili dello Stato - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe.

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 53, primo comma).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1671/1990 proposto dal dott. Giovanni Zanetello, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Sala e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso il secondo in Venezia-Mestre, via Ospedale n. 9/12, come da mandato a margine del ricorso, contro l'unità locale socio sanitaria n. 9, in persona del presidente *pro-tempore*, non costituita in giudizio per l'annullamento della deliberazione del comitato di gestione in data 21 febbraio 1990, comunicatagli con nota prot. n. 5693 del 2 maggio 1990, di collocamento a riposo del ricorrente per raggiunti limiti di età decorrere dal 22 giugno 1990;

Visto il ricorso, notificato in data 8 giugno 1990 e depositato presso la segreteria il 22 giugno 1990 con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 3 maggio 1991, relatore la dott.ssa Settesoldi, l'avv. Sala per il ricorrente;

Ritenuto e considerato quanto segue;

FATTO

Il ricorrente, veterinario dirigente in servizio di ruolo presso l'u.l.s.s. intimata, impugna il suo collocamento a riposo per raggiunti limiti di età disposto in coincidenza con il suo compimento del sessantacinquesimo anno di età. A tale data egli non ha infatti raggiunto il massimo dell'età pensionabile, avendo maturato solo trentadue anni complessivi di anzianità contributiva pensionabile, comprensivi del riscatto degli anni di laurea e di alcuni servizi prestati come supplente.

Il ricorso deduce il seguente motivo unico:

violazione del principio generale dell'impiego che consente il mantenimento in servizio fino quarantesimo anno di effettiva iscrizione contributiva (art. 6 della legge 26 febbraio 1982 di conversione del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791; art. 4-*quinquies* del d.-l. 27 dicembre 1989, n. 423, convertito in legge 28 febbraio 1989, n. 37);

violazione artt. 3 e 39, secondo comma, della Costituzione.

Si assume che sarebbe consolidato principio generale dell'ordinamento che il dipendente ha diritto a raggiungere la pienezza del trattamento previdenziale con i quaranta anni di servizio contributivo effettivo.

Per quanto riguarda l'impiego pubblico la regola del collocamento a riposo al sessantacinquesimo anno di età sarebbe ormai derogata da tutta una serie di normative particolari, tra cui quella concernente taluni primari ed *ex* sanitari comunali e, da ultimo, quella riguardante la dirigenza statale, tanto da farla ritenere ormai in contrasto con il principio di uguaglianza.

Con le note d'udienza il ricorrente ha ricordato la sopravvenuta legge n. 50/1991 che concede il beneficio del trattenimento in servizio finalizzato a raggiungere il massimo della pensione ai primari ospedalieri. In particolare il ricorrente assume che la legge in questione, la cui rubrica si riferisce al «personale medico dipendente», dovrebbe potersi applicare anche alla sua situazione perché la posizione funzionale del veterinario dirigente sarebbe del tutto analoga a quella del primario, tanto più che i veterinari dovrebbero considerarsi non solo personale sanitario, in quanto tale inclusi nel ruolo sanitario, ma anche personale medico, in quanto laureati in medicina veterinaria.

In alternativa viene sollevata la questione di costituzionalità dell'art. 53, primo comma, del d.P.R. n. 761/1979, nonché, ove occorra, dell'art. 1, comma 4-*quinquies*, del d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, come convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, che non ha ricompreso il personale veterinario dirigente delle uu.ll.ss.ss. fra quello cui si intendono applicate le disposizioni degli artt. 15, secondo e terzo comma, della legge n. 477/1973, e 10, sesto comma, del d.-l. n. 357/1989, come convertito nella legge n. 417/1989 (sul mantenimento in servizio fino al settantesimo anno di età del personale della scuola), riconosciute, invece, applicabili ai soli dirigenti dello Stato.

DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 596/1991).

91C1070

N. 598

Ordinanza emessa il 30 aprile 1991 dal pretore di Bologna nei procedimenti riuniti vertenti tra Osti Gianni ed altra, n.q. contro il Ministero dell'interno e Monteverdi Renato ed altra, n.q. contro il Ministero dell'interno

Previdenza e assistenza sociale - Minori non totalmente invalidi - Assegno di accompagnamento - Eliminazione del beneficio ed eccezionale conservazione degli effetti della domanda presentata fino alla entrata in vigore della legge n. 508/1988 - Non applicabilità del beneficio dell'indennità di frequenza (sostitutivo dell'indennità di accompagnamento, introdotto riguardo ai suddetti minori, con legge 11 ottobre 1990, n. 289) per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge stessa - Incidenza sul principio dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di invalidità.

(Legge 21 novembre 1988, n. 508, art. 6).

(Cost., art. 38).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva ha emesso la seguente ordinanza nella causa r.g.l. n. 1654/1990 e segg. promossa da r.g.l. n. 1654/1990 Osti Gianni, Boschi Nadia, quali esercenti la patria potestà sul figlio minore Osti Fabio (avv. E. Passanti e P. Naldi) contro il Ministero dell'interno (avvocatura dello Stato) r.g.l. n. 1936/1990 Monteverdi Renato, Manzi Lorena, quali esercenti la patria potestà sul figlio minore Monteverdi Andrea (avv. E. Passanti e P. Naldi) contro il Ministero dell'interno (avvocatura dello Stato).

Oggetto: Corresponsione assegno di accompagnamento.

1. — Con ricorso depositato il 18 maggio 1990 Gianni Osti e Nadia Boschi, in qualità di rappresentanti legali del figlio minore Fabio Osti, chiedevano, previa eventuale dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 21 ottobre 1989, n. 508, l'accertamento del diritto del minore alla concessione dell'assegno di accompagnamento ai sensi dell'art. 17 della legge n. 118/1971, tra l'altro, anche per il periodo 1989/1990, con conseguente condanna del Ministero dell'interno alla corresponsione dello stesso,

oltre agli interessi legali e alle spese di causa. Esponevano i ricorrenti che nei confronti del figlio minore, affetto da una serie di patologie tali da comportare difficoltà persistenti allo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie della sua età, e riconosciuto dalla competente commissione sanitaria non deambulante in modo autonomo, sussistendo altresì agli ulteriori requisiti di legge, tra cui la frequentazione di un centro ambulatoriale, era stata accertata la titolarità del diritto all'assegno di accompagnamento (nella seduta del 16 novembre 1988); che tale assegno era stato corrisposto dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, con decorrenza del primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, dal 1° settembre 1988 al 30 settembre 1989; che successivamente l'erogazione dello stesso era stato sospeso senza comunicazione dei motivi, che questi ultimi probabilmente riposavano su un'errata interpretazione dell'art. 6 della legge n. 508/1988, il quale, abrogato l'art. 17 della legge n. 118/1971 che prevedeva l'assegno di accompagnamento a favore dei minori non deambulanti, faceva però salve le domande dirette ad ottenere la suddetta provvidenza presentate sino all'entrata in vigore della medesima legge.

Sostenevano i ricorrenti che la domanda cui avrebbe fatto riferimento l'art. 6, secondo comma, della legge n. 508/1988 era quella iniziale, diretta all'accertamento del diritto alla concessione dell'assegno, consistente in una «istanza in carta libera, corredata da un certificato della direzione della scuola, del corso o del centro, alla commissione sanitaria provinciale competente per territorio» (art. 17, secondo comma, della legge n. 118/1971). Infatti, poiché la concessione dell'assegno era rinnovabile di anno in anno, previa una semplice presentazione al competente comitato locale di assistenza e beneficenza pubblica del certificato di frequenza, in relazione agli anni successivi al primo (quello del riconoscimento del diritto), non si sarebbe potuto parlare, secondo i ricorrenti, di nuova domanda, trattandosi di una semplice integrazione della domanda iniziale allo scopo di documentare la permanenza di uno dei requisiti richiesti per la concessione dell'assegno e di ottenere così un rinnovo dello stesso d'ufficio.

Le conseguenze di tale assunto, in costanza di una istanza «originaria» presentata il 3 marzo 1987, e quindi prima dell'entrata in vigore della legge n. 508/1988, era l'asserito diritto alla reintegrazione della provvidenza prevista dall'art. 17 della legge n. 118/1971 anche per l'annualità 1989/1990, nonostante che l'istanza di rinnovo relativa a tale periodo avesse data successiva all'entrata in vigore della disposizione abrogatrice.

Infine i ricorrenti eccepivano l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della stessa legge n. 508/1988, quanto l'abrogazione dell'art. 17 della legge n. 118/1971 eliminava l'unico beneficio, l'assegno di accompagnamento appunto, previsto a favore dei minori con persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni della loro età, non autonomamente deambulanti, ma non totalmente invalidi, onde facilitare agli stessi la frequentazione della scuola dell'obbligo o di corsi di addestramento e di riabilitazione. In tale abrogazione veniva ravvisata la violazione degli artt. 3 e 38, terzo comma, della Costituzione.

Si costituiva il convenuto Ministero dell'interno contestando l'interpretazione di parte ricorrente dell'art. 6 succitato ed in particolare sostenendo che tale disposizione aveva determinato, in via generale, la soppressione dei benefici previsti dall'art. 17 della legge n. 118/1971, e, solo in via transitoria ed eccezionale, la conservazione degli effetti delle domande presentate fino all'entrata in vigore della legge n. 508/1988. Infatti, secondo il Ministero dell'interno, l'autonomia tra il riconoscimento del diritto all'assegno di accompagnamento operato dalle commissioni sanitarie competenti e la rinnovazione del beneficio da parte del comitato locale di assistenza sulla base del certificato di frequenza, concretantesi nella conservazione degli effetti del predetto riconoscimento, consentiva — conformemente alle intenzioni del legislatore — da un lato di far salvo l'accertamento del diritto effettuato successivamente alla abrogazione dell'art. 17, ma sulla base di domande presentate anteriormente a tale momento e, dall'altro, di circoscrivere l'efficacia dei provvedimenti di riconoscimento già esistenti a quelli in relazione ai quali era già stata presentata istanza di rinnovo della concessione alla data di entrata in vigore della legge n. 508/1988.

Alla prima udienza veniva disposta la riunione al presente procedimento di quello n. 1936/1990 r.g. lavoro, promosso da Renato Monteverdi e Lorena Manzi nei confronti del Ministero dell'interno, dipendendo la decisione di entrambe le cause dalla risoluzione delle medesime questioni di diritto.

Alla successiva udienza del 20 novembre 1990, insistendo i ricorrenti nella sollevata eccezione di incostituzionalità, il pretore si riserva di decidere in ordine a tale questione.

2. — Ai fini dell'eventuale rimessione degli atti alla Corte costituzionale occorre verificare la sussistenza dei due requisiti della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, con riferimento alle norme indicate dai ricorrenti e della rilevanza della stessa ai fini decisionali degli odierni procedimenti.

2-a). — Ragioni di razionalità metodologica suggeriscono di verificare anzitutto la sussistenza del secondo requisito menzionato.

Le parti in causa, come già accennato, prospettano due diverse interpretazioni dell'art. 6 della legge n. 508/1988, abrogativo dell'art. 17 della legge n. 118/1971, norma questa ultima che ha introdotto l'istituto dell'assegno di accompagnamento a favore degli invalidi civili minori, non deambulanti ma non ricoverati a tempo pieno, che frequentino la scuola dell'obbligo o corsi di addestramento o centri ambulatoriali. L'adesione all'una o all'altra chiave di lettura condiziona l'esito del giudizio circa la rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale, in relazione agli odierni procedimenti.

Per l'interpretazione fornita dai ricorrenti il secondo comma del predetto art. 6, che fa salve le domande presentate fino alla data di entrata in vigore della legge n. 508/1988, non può che riferirsi alle istanze «originarie» dirette ad ottenere la concessione del beneficio in quanto i successivi inoltri annuali al comitato locale di assistenza e beneficenza del certificato attestante la frequentazione di un corso educativo di riabilitazione da parte del minore già titolare di assegno di accompagnamento costituirebbero mere integrazioni della domanda iniziale e risponderebbero ad un semplice onere di allegazione circa la permanenza di uno dei requisiti previsti per la concessione dell'assegno: il rinnovo non avverrebbe su domanda, ma d'ufficio, con riferimento all'istanza iniziale presentata alla commissione sanitaria.

Il legislatore avrebbe abolito solamente la possibilità di concedere *ex novo* la provvidenza *de equo* per il futuro, facendo però salve le concessioni già avvenute e quelle, passibili a loro volta di rinnovo annuale «automatico» (nel senso già precisato), che potrebbero effettuarsi sulla base di domande presentate prima dell'entrata in vigore della legge n. 508/1988.

In base all'interpretazione di parte resistente invece, ritenuta incontrovertibile l'abolizione del beneficio per il futuro in via generale, sarebbe fatta salva in via transitoria la possibilità di accertamento del diritto alla concessione dell'assegno *ultra legem*, con riferimento alle sole nuove domande presentate prima dell'intervento legislativo abrogativo mentre, con riguardo ai provvedimenti di riconoscimento già esistenti, la conservazione degli effetti e quindi la corresponsione dell'assegno sarebbero limitate a quelli in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 508/1988, fosse stata già presentata istanza per la reintegrazione della concessione. Se si adottasse la prima interpretazione i minori, almeno attualmente ed in relazione al contenuto delle domande presentate dai genitori, non sarebbero pregiudicati dall'intervenuta abrogazione e pertanto nella loro qualità di titolari del relativo diritto sostanziale potrebbero ottenere, in base al secondo comma del sopra menzionato art. 6, l'assegno anche per l'annualità 1989/1990.

Infatti dagli atti risulta che i rappresentanti legali di Fabio Osti hanno presentato per la prima istanza il 3 marzo 1987, e quindi ben prima della vigenza della norma abrogatrice.

È pacifico in causa, d'altra parte, che anche l'altro minore Monteverdi Andrea, ha goduto dell'assegno di accompagnamento fino al 30 settembre 1989: ne consegue che la relativa domanda, non agli atti, non poteva che essere precedente.

Se si accedesse alla seconda interpretazione, che è poi quella che in concreto è stata applicata dai competenti organi pubblici ed è causa degli odierni ricorsi, risulterebbe viceversa evidente l'interesse a sollevare l'eccezione di illegittimità costituzionale del precitato art. 6, atteso che soltanto con l'eliminazione dell'ordinamento giuridico dello stesso i ricorrenti, pur avendo presentato istanza di rinnovo al comitato locale di assistenza successivamente all'entrata in vigore della legge n. 508/1988, potrebbero ottenere quanto richiesto in ricorso, e cioè l'assegno di accompagnamento anche per il periodo 1989/1990.

È da propendersi per l'interpretazione indicata dal resistente per i seguenti rilievi.

Anzitutto non è probabile che il legislatore, abolendo la provvidenza per il futuro, abbia inteso conservarla a tutti coloro ai quali sia già stato riconosciuto il diritto: appare più conforme alle intenzioni del medesimo la eccezionale proroga dell'assegno per una sola annualità, diretta a non frustrare il buon diritto di chi, avendo già presentato il certificato di frequenza documentante la permanenza dei requisiti richiesti, non ha ragione di nutrire dubbi circa il rinnovo della concessione.

In secondo luogo non convincono le osservazioni di parte ricorrente circa la negazione della qualifica giuridica di domanda alla presentazione del certificato di frequenza ai fini del rinnovo annuale della concessione dell'assegno. In realtà non sembra possa dubitarsi che, trattandosi di beneficio a prestazione periodica non erogabile *una tantum* e rinnovabile di anno in anno, ed essendo la reiterazione del provvedimento di concessione subordinata alla valutazione della permanenza dei requisiti nel richiedente, tale rinnovo non può avvenire automaticamente e d'ufficio, ma presuppone un'istanza di parte: nel caso di specie essa è implicita nella presentazione al comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica competente per territorio della documentazione attestante, appunto, la permanenza dei requisiti legali.

Pertanto, ritenuta corretta l'interpretazione data alla norma censurata dal resistente, non potendosi prescindere nel caso dall'applicazione della medesima, deve concludersi che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 508/1988 è pregiudiziale e quindi rilevante per la decisione dei presenti procedimenti riuniti.

2-b). — Quanto al requisito della non manifesta infondatezza della prospettata eccezione di illegittimità costituzionale, esso deve ritenersi sussistente con riferimento alla norma-parametro, indicata dai ricorrenti, contenuta nel terzo comma dell'art. 38 della Costituzione, che così si esprime: «Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale».

La nostra Carta fondamentale, propria di uno Stato sociale improntato ai principi di solidarietà socioeconomica, impone all'ordinamento la creazione degli strumenti idonei ad offrire a tutti i cittadini un sistema di assistenza sociale tale da garantire loro la «libertà del bisogno» nel caso che, sprovvisti di mezzi di sostentamento, si trovino in condizioni psico-fisiche di impossibilità a procurarseli mediante il lavoro.

Poiché il relativo onere è addossato a carico dell'intera collettività tale sistema assistenziale si differenzia da quello previdenziale previsto a favore dei lavoratori, atteso che essi hanno diritto alle prestazioni previdenziali per le esigenze di vita verificatesi in occasione di eventi di oggettiva impossibilità a procurarsi i mezzi di sostentamento, sulla base della precedente contribuzione ad un ente assicurativo. Anche nel caso che in futuro venga compiutamente realizzato un sistema di sicurezza sociale che riguardi indistintamente tutti i cittadini, le prestazioni erogate dallo Stato, a differenza delle altre, difficilmente potrebbero essere del tutto disancorate da un collegamento tra di esse e l'effettiva produzione di reddito nazionale nel quale trovano il proprio finanziamento.

Comunque, allo stato attuale, i doveri di solidarietà espressi dalla Carta costituzionale impongono che la collettività fornisca agli inabili e invalidi, oltre ai mezzi di sostentamento, anche strutture e provvidenze atte ad assicurare loro educazione ed avviamento professionale e cioè gli strumenti per garantire ad essi, da un lato, il maggior grado possibile di sviluppo della personalità e dall'altro un adeguato inserimento nel campo lavorativo, atteso che il lavoro si pone solo come valore-mezzo (nella sua funzione sostentatrice), ma anche come valore-fine, in qualità di principale fondamento della dignità e realizzazione umana. Ciò anche nell'ottica del superamento degli ostacoli che impediscono a tali cittadini l'effettiva partecipazione all'organizzazione socio-economica e politica del Paese.

È pacificamente riconosciuto che l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, relativo alla materia previdenziale, ha una portata immediatamente precettiva *inter partes*: non si tratta di una norma programmatica che imponga allo Stato un dovere di attivarsi, ma di un precetto che crea in capo ai destinatari finali diritti soggettivi perfetti.

Probabilmente invece in tema di assistenza, dati anche gli ampi spazi di discrezionalità lasciati al legislatore ordinario per provvedere ai suoi compiti, gli interessati possono vantare non una pretesa dal contenuto precisamente determinato, ma un legittimo interesse al rispetto e all'attuazione delle direttive costituzionali.

La situazione si prospetta però diversa allorché l'ordinamento abbia già dato concreta realizzazione al programma assistenziale, evidenziandosi in tal caso una pretesa perfetta nei suoi elementi costitutivi in capo ai destinatari degli interventi, i quali potranno beneficiare degli stessi in seguito all'esito positivo della mera verifica circa il loro possesso dei requisiti legali da parte dei competenti organi. Le leggi attuative del precetto costituzionale, in quanto manifestazione, in certo momento storico, delle valutazioni discrezionali del legislatore in ordine alla gerarchia dei valori espressi dall'ordinamento e alla distribuzione delle risorse finanziarie disponibili, non possono essere censurate alla luce di criteri di congruità ed adeguatezza degli interventi.

Sembra prestarsi ad essere censurata invece una legge successiva che non si limiti a modificare magari a circoscrivere la portata dei benefici assistenziali già concessi, ma revochi gli stessi senza prevedere interventi sostitutivi. In questo caso, infatti, la disposizione legislativa abrogatrice si pone in contrasto con un precetto costituzionale già attuato e concretizzato, andando così ad indicare negativamente su interessi attuali, riconosciuti come meritevoli di tutela giuridica.

Nel caso di specie l'art. 6 della legge n. 508/1988 ha abrogato l'art. 17 della legge n. 118/1971 ed ha quindi soppresso l'istituto dell'assegno di accompagnamento a favore dei minori deambulanti non completamente invalidi, che costituiva un modesto beneficio per agevolare la concreta realizzazione di quei diritti all'istruzione ed all'avviamento professionali individuati dall'art. 38, terzo comma, della Costituzione in capo agli inabili e minorati e ciò senza prevedere provvidenze equipollenti. È vero che la stessa legge fa salvo, con modifiche, l'istituto dell'indennità di accompagnamento, ma essa, da un lato, è riconosciuta solamente a favore dei non deambulanti colpiti da inabilità assoluta e, dall'altro, risponde a diverse finalità ed in particolare a quelle indicate dall'art. 38, primo comma.

Lo stesso legislatore, rendendosi evidentemente conto dell'ingiustificata mancanza di provvidenze a favore di quei soggetti nei cui confronti, date la invalidità non completa e la giovane età, l'esigenza di valorizzare ogni possibilità di reinserimento sociale deve prevalere sull'ottica assistenziale pura e semplice, ha introdotto con la legge n. 289 dell'11 ottobre 1990 un'indennità di frequenza per i minori non totalmente invalidi (argomento dell'art. 3 che sancisce

l'incompatibilità tra tale indennità e quella di accompagnamento), per il ricorso a trattamenti riabilitativi o terapeutici (art. 1 punto 1) e per la frequentazione di scuole o di centri di formazione o di addestramenti professionali finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi (art. 1 punto 3). Questo nuovo istituto dell'indennità di frequenza risulta in realtà sostanzialmente equivalente, pur con qualche variante, all'abrogato assegno di accompagnamento.

Risoltosi ormai il problema per il futuro, non perde di interesse per i ricorrenti la sollevata questione di legittimità costituzionale, con riferimento al periodo temporale durante il quale il beneficio per cui è causa è stato revocato.

3. — Concludendo, si deve ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 21 novembre 1988, n. 508. Tale questione, inoltre, appare rilevante ai fini della decisione del presente giudizio.

Il parametro costituzionale alla luce del quale valutare la legittimità della precisata disposizione, è costituito, in conformità ed in accoglimento della domanda dei ricorrenti, dalla norma prevista dall'art. 38, terzo comma, della Costituzione.

Non si ravvisano invece profili di illegittimità per contrasto con l'art. 3 della Carta fondamentale e perciò, in rigetto della domanda dei ricorrenti limitatamente a tale punto, si ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 6 con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Pertanto, tutto ciò ritenuto, si solleva dinanzi alla Corte costituzionale, ai sensi degli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1949 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 21 novembre 1988, n. 508 per contrasto con l'art. 38, terzo comma, della Costituzione.

Il giudizio deve essere interrotto in questa sede, con immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ai sensi dell'art. 23, ultimo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, va disposto che la presente ordinanza venga, a cura della cancelleria, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti costituite e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1949, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 21 novembre 1988, n. 508, per contrasto con l'art. 38, terzo comma, della Costituzione;

Dispone l'interruzione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza venga, a cura della cancelleria, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti costituite e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bologna, addì 30 aprile 1991

Il pretore: MONACI

91C1071

N. 599

*Ordinanza emessa il 20 giugno 1991 dal pretore di Isernia
nel procedimento penale a carico di Colaianni Luciano ed altro*

Processo penale - Persona offesa dal reato costituitasi parte civile - Possibilità di rendere testimonianza - Lamentata omessa previsione di incompatibilità con l'ufficio di testimone - Sperequazione tra le parti processuali: parte civile-attore e imputato-convenuto - Violazione del principio di eguaglianza tra cittadini - Lesione del diritto di difesa.

[C.P.P. 1988, art. 197, lett. c)].

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Vista l'istanza del difensore dell'imputato con cui è stata sollevata eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 197, lett. c) del c.p.p. nella parte in cui non include tra i soggetti per i quali vi è incompatibilità dell'ufficio di testimone anche la parte civile per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

OSSERVA

A) La questione appare rilevante nel presente processo.

Invero, nessuno dei testi esaminati ha riferito di aver assistito ai fatti per cui è processo, si che nella specie sui fatti esiste unicamente la deposizione di Ruzzo Antonio, persona offesa dal reato costituita parte civile ed esaminata come teste.

Ed è di tutta evidenza che la valutazione della deposizione del Ruzzo appare determinante per l'esito del processo, onde l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale nella norma *de qua* influirebbe sulla decisione poiché renderebbe inutilizzabile la deposizione del Ruzzo.

B) La questione appare altresì non manifestatamente infondata.

Invero da un complesso di norme contenute nel nuovo codice di procedura penale si evince che il legislatore, attraverso l'istituto della costituzione di parte civile, ha operato un inserimento dell'azione civilistica in senso stretto nel processo penale.

Tanto risulta:

- 1) dall'art. 127, lett. c), del c.p.p. che prevede, l'incompatibilità a testimoniare del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
- 2) dall'art. 75, secondo comma, del c.p.p. che prevede il proseguimento dell'azione civile nella sede propria nell'ipotesi di mancato trasferimento del processo penale;
- 3) dall'art. 652, primo comma, del c.p.p. che disciplina gli effetti della sentenza irrevocabile di assoluzione, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile;
- 4) dall'art. 538 del c.p.p. che prevede l'obbligo del giudice, quando pronuncia sentenza di condanna, di decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno;
- 5) degli artt. 90 e 95 del c.p.p. che introducono un nuovo soggetto processuale — la persona offesa — soggetto al quale sono riconosciute facoltà e diritti per contribuire attivamente all'accertamento della verità processuale.

Dal complesso di norme sopraindicate risulta agevolmente che il soggetto che si costituisce parte civile agisce non già per apportare un contributo alla punizione del reo, né per impedire che su se stesso si riflettano gli effetti negativi di una sentenza di assoluzione, bensì soltanto al fine di conseguire la restituzione o il risarcimento del danno.

In tal modo la parte civile assume la figura dell'attore così come l'imputato (e l'eventuale responsabile civile) assume quella del convenuto.

A questo punto risulta evidente la lesione dei fondamentali princìpi dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e del diritto di difesa del convenuto, ove si consideri che solo l'attore-parte civile è consentito, attraverso la possibilità di rendere testimonianza, di contribuire alla formazione del materiale probatorio, possibilità negata invece all'imputato-convenuto ed esclusa nella ordinaria sede civili. Sul punto vale rilevare che il progetto preliminare del c.p.p. del 1978 aveva statuito l'incompatibilità della parte civile ad assumere l'ufficio di testimone in quanto portatore nel processo di un interesse personale.

La norma tuttavia fu eliminata in base alla considerazione che la rinuncia al contributo probatorio della parte civile, costituisce un sacrificio troppo grande nella ricerca della verità processuale. In tal modo tuttavia si è creata una evidente sperequazione tra due parti processuali quali la parte civile-attore e l'imputato-convenuto, consentendo al primo di conseguire vantaggi che giammai avrebbe ottenuto nella sede civile ordinaria e menomando, conseguentemente, il diritto di difesa del secondo.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1), e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 197, lett. c), del c.p.p. nella parte in cui non include, tra i soggetti per i quali vi è incompatibilità per l'ufficio di testimone, la parte civile per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Sospende il presente processo a carico di Colaianni Luciano e Ristori Elio imputati come in atti;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Isernia, addì 20 giugno 1991

Il cons. pretore: DI NARDO

N. 600

Ordinanza emessa il 10 giugno 1991 dal pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Stella Monica e la S.p.a. Impresa G.A.M.B.A.

Lavoro (rapporto di) - Contratto di lavoro a tempo parziale - Forma diretta - Distribuzione dell'orario con indicazione del giorno, settimana, mese ed anno - Mancata previsione della indicazione, altresì, della distribuzione dell'orario nell'ambito della giornata - Mancata disciplina degli effetti della mancanza della forma scritta o della mancanza o insufficienza della clausola di distribuzione dell'orario - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe - Incidenza sul principio della retribuzione proporzionata ed adeguata.

(Legge 19 dicembre 1984, n. 863, art. 5, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 36 e 38).

IL PRETORE

Con ricorso depositato il 27 ottobre 1989 Stella Monica, premesso di avere lavorato alle dipendenze della impresa di pulizie G.A.M.B.A. dal 5 aprile al 29 dicembre 1988, con contratto individuale a tempo parziale nel quale la distribuzione dell'orario di lavoro era effettuata nei seguenti termini: «svolgerà la sua opera durante gli orari stabiliti dalla direzione nel limite complessivo di effettivo lavoro settimanale pari ad ore venti», ha chiesto al pretore del lavoro di Firenze di dichiarare la nullità del contratto di lavoro a tempo parziale 5 aprile 1988 per mancata specificazione della distribuzione e dislocazione delle ore di lavoro da prestare in ciascun giorno, con condanna del datore di lavoro a pagare L. 5.613.965 a titolo di istituti contrattuali per un rapporto a tempo normale.

Ha inoltre fatto presente di avere effettuato, oltre l'orario seguito giornalmente, ulteriori prestazioni variabili in diversi orari della giornata, per il numero di ore complessivo risultante dalle buste paga, sicché le modalità concrete della prestazione lavorativa integrano una messa a disposizione delle energie lavorative analoga a quella del rapporto a tempo normale (secondo la tematica di precedenti pronunce di merito: pret Firenze 27 maggio 1989, n. 577, est. Drago, in Toscana Lavoro giur. 1989, n. 365).

Ritualmente costituita, la S.p.a. G.A.M.B.A. ha eccepito che le ore ulteriori, oltre le venti settimanali pattuite, sono state lavorate quei ore supplementari, come consentito dall'art. 5, quarto comma, della legge 19 dicembre 1984, n. 863, e dall'accordo nazionale 13 settembre 1985 tra Confapi e le tre federazioni Filcams-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, nonché dall'accordo integrativo regionale imprese di pulizia 5 novembre 1985.

Chiedeva respingersi il ricorso e, in via riconvenzionale, dichiararsi legittimo e vincolante tra le parti il punto quattro dell'accordo individuale di lavoro 5 aprile 1988 secondo cui le ore di lavoro tra le venti e le quaranta settimanali sono da considerare supplementari e da retribuire senza maggiorazione alcuna.

Istruita con prova documentale e testimoniale, la difesa della ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto comma, della legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella parte in cui non prevede, nel caso in cui sussista la nullità del contratto a tempo parziale per mancata indicazione della distribuzione dell'orario, il diritto del lavoratore a percepire la normale retribuzione contrattuale a tempo pieno.

Il pretore, con la presente ordinanza, ritiene la questione non manifestante infondata, ed osserva.

L'art. 5, secondo comma, della legge 19 dicembre 1984, n. 863, dispone: «Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno».

L'interpretazione istituzionale di tale norma, impersonata dalle denunce della Corte di legittimità, come tali costituenti diritto vivente (Corte costituzionale, da ultima sentenza 5 aprile 1991, n. 142) si può articolare nelle seguenti proposizioni:

a) il contratto di lavoro a tempo parziale ha in comune con il normale contratto a tempo pieno la causa giuridica (e cioè lo scambio lavoro-retribuzione) differenziandosene solo per la riduzione quantitativa della prestazione lavorativa, che viene collocata in un determinato orario, reputato dalle parti come il più rispondente ai propri interessi, in ragione della finalità della norma, che è quella di incrementare l'occupazione mediante l'acquisizione al mercato del lavoro di quei lavoratori disponibili solo per orari limitati e determinati; ne consegue, sul piano funzionale, che non è ammissibile una modifica unilaterale dell'orario stabilito (Cass. 21 aprile 1986, n. 2797, in Riv. it. dir. lav. 1986, II, 732; Cass. 22 marzo 1990, n. 2382, in Giust. civ. 1990, I, 1474);

b) sul piano genetico, tuttavia, è possibile adottare sia formule rigide, recanti l'indicazione sia delle quantità che della collocazione temporale della prestazione, sia formule elastiche, con le quali le parti si limitano a determinare la durata del periodo lavorativo senza specificarne la collocazione nell'unità di tempo immediatamente più ampia (Cass. 2382/1990 cit.). Sicché, per stare alla fattispecie risolta da tale pronuncia, non è consentito al datore di lavoro di trasferire al pomeriggio una prestazione *part-time* che da tempo i lavoratori svolgeranno al mattino, ma sarebbe consentito pattuire una presentazione di quattro ore al giorno, o, come nella presente fattispecie, di venti ore settimanali, senza ulteriore specificazione circa la collocazione temporale;

c) la forma scritta è richiesta *ad substantiam*, ma la sua mancanza non produce altro effetto che quello derivante dalla nullità del contratto *ex art.* 2126 del codice civile (Cass. 11 luglio 1989, n. 3266, in *Dir. prat. lav.* 1989, 35, 2369; in *Foro it.* 1990, I, 1320; in *Giust. civ.* 1989, I, 2283; Cass. 11 agosto 1990, n. 8169, in *Dir. lav.* 1990, II, 358; Cass. 3 maggio 1991, n. 4811).

Il pretore dubita che la norma, quale risulta da tale apparato interpretativo, sia conforme, in tutte le sue enunciazioni, ai principi costituzionali di cui agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, per due rilievi principali:

1) se è vero che «il rapporto di lavoro a tempo parziale, in dipendenza della riduzione quantitativa della presentazione lavorativa e, correlativamente, della retribuzione, lascia al prestatore d'opera spazio per altre eventuali attività, la cui programmabilità deve essere salvaguardata, anche all'ovvio fine di percepire, con più rapporti a tempo parziale, una retribuzione complessiva sufficiente a realizzare un'esistenza libera e dignitosa» (Cass. 2392/1990 cit.; Cass. 25 febbraio 1988, n. 2027), appare contraddittorio consentire, nel momento genetico, alla parti di attribuire al datore di lavoro un potere unilaterale di determinazione e di variazione dell'orario confliggente con la lettera e la finalità della norma che, suscettibile di rendere impossibili altre attività lavorative, confligge non solo con l'art. 36, ma anche con l'art. 38 della Costituzione, stante la minor incidenza del tempo parziale sui riflessi previdenziali e pensionistici;

2) la forma scritta o solenne è richiesta dall'ordinamento in determinati casi, a sottolineare l'importanza dell'atto, in ragione del suo oggetto o contenuto (artt. 1350 e 1503 del codice civile. in materia immobiliare), o del valore sociale (artt. 162 e 167 in materia di convenzioni matrimoniali; 484, 519 e 1543 in materia testamentaria ed ereditaria), o del carattere pluripersonale dell'accordo (artt. 14, 918, 2328, 2475, 2498, 2504 e 2518, in materia associativa, consortile e societaria), o, infine, a tutela del contraente ritenuto più debole (art. 1284 sugli interessi convenzionali superiori al tasso legale).

Le prescrizioni laburistiche richiedenti la forma scritta trovano la propria giustificazione in quest'ultima motivazione, che costituisce la ragione d'essere del diritto del lavoro e della sua specialità ed autonomia rispetto al diritto civile, in cui pur s'iscrive, ma i cui canoni non possono essere integralmente applicati alla nostra materia: art. 2096 sul patto di prova, art. 2125 sul patto di non concorrenza, art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, sul contratto a termine, artt. 3, nono comma, della legge n. 863/1984 e 8, settimo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, sul contratto di formazione e lavoro, art. 5 della legge n. 863/1984 in esame sul contratto a tempo parziale.

Il vizio di forma *ad substantiam* produce normale la nullità dell'atto o della singola clausola cui afferisce, e la mancanza degli effetti collegati alla parte affetta da nullità (artt. 1418, secondo comma, 1325, n. 4); ma l'ordinamento si preoccupa di salvare limitati effetti, o dando rilievo alla volontà comune residua delle parti (art. 1419, primo comma, art. 1424 del codice civile) o sostituendovi di diritto norme imperative (art. 1419, secondo comma, art. 1339; ad es. 1284, terzo comma, sulla costituzione di diritto della misura legale alla puttuizione su interessi maggiori priva della forma scritta).

Nel diritto del lavoro, nella quale la *quaestio voluntatis* si pone nei termini problematici derivanti dalla funzione tutoria insita nella specialità di tale ramo del diritto, il legislatore ha adottato, a seconda dei casi, in modo articolato, una delle tecniche menzionate, disciplinando espressamente gli effetti della nullità, oppure no, in modo da raggiungere in ogni caso l'obiettivo di tutela in funzione del quale è stata prescritta la forma solenne.

Così il patto di prova orale o successivo all'assunzione, nulla disponendo l'art. 2096 sugli effetti della nullità, *tamquam non esset*, e il rapporto di lavoro nasce privo di tale clausola limitativa, e quindi come normale rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Cass. 20 agosto 1987, n. 6982).

L'art. 2125 viceversa dispone espressamente la nullità della durata del patto di non concorrenza per la parte eventualmente eccedente il limite di legge.

L'art. 2126 sancisce l'inefficacia della nullità del contratto sulle prestazioni rese.

L'art. 1, terzo comma, della legge n. 230/1962 cit. sancisce l'inefficacia del termine non risultante da atto scritto, e la conseguente prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato, a tutela dell'interesse del lavoratore, comunemente sussistente, al carattere definitivo del rapporto (Cass. 28 gennaio 1987, n. 832, in *Foro it.* 1988, I, 3051).

L'art. 8, settimo comma, della legge n. 407/1990 cit. dispone in mancanza di forma scritta del contratto di formazione e lavoro il lavoratore si intende assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Tali ultime disposizioni paiono ispirate ad una presunzione di interesse del lavoratore al rapporto a tempo indeterminato puro (non potendosi escludere in fatto un interesse del lavoratore al tempo definito, così come al tempo parziale) che legittima quella tesi che vede nel rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato la forma normale di collaborazione subordinata (trib. Firenze 12 maggio 1988, n. 182, in Toscana Lavoro giur. 1988, 637; *idem* 5 novembre 1988 in Riv. it. dir. lav. 1989, II, 465); nonché ispirate altresì ad un valore confirmatorio della norma e sanzionatorio della sua inosservanza mediante la trasformazione del rapporto, da tempo determinato, o da formazione e lavoro, in tempo indefinito.

Tale funzione sanzionatoria è lessicalmente più evidente nella disposizione di cui all'art. 3 nono comma, stessa legge n. 863/1984 in questione, secondo cui «In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro, il contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto».

Dovendosi invece l'art. 5 della legge n. 863/1984 intendere, secondo il diritto vivente, nel senso che la mancanza della forma scritta produce il solo effetto dell'obbligo di retribuire le prestazioni di fatto rese *ex art.* 2126 del codice civile, ne deriva una irrazionale contraddittorietà tra *voluntas legis* di tutela del lavoratore *part-time* *ex artt.* 3, 36 e 38 della Costituzione e funzione pratica di tutta la normazione sul tempo parziale, perché la norma non regola più il conflitto di interessi tra le parti, in funzione tutoria di quella più debole, ma pone il lavoratore a tempo parziale, il cui contratto sia nullo per vizio di forma, alla totale mercè del datore di lavoro, il che costituisce lesione dei principi costituzionali menzionati (ove infatti il lavoratore facesse rilevare la nullità, e manifestasse o notificasse al datore la sua intenzione o volontà di proseguire a lavorare, a tempo parziale o a tempo pieno che sia — tribunale di Firenze 12 maggio 1988, n. 182, cit. — il datore di lavoro potrebbe porre fine immediatamente alla prestazione lavorativa di fatto, priva di valido atto genetico).

La questione proposta appare pertanto rilevante in causa, rispetto alla domanda formulata di condanna al pagamento della retribuzione corrispondente ad un normale rapporto a tempo pieno, e non manifestamente infondata, *ex art.* 3 della Costituzione, sotto il profilo della diversa coerenza di tutela conseguente alla violazione di precetti a presidio di situazioni analoghe, di pari gravità, e parimenti fornite della garanzia della forma solenne, ed *ex artt.* 36 e 38 della Costituzione per il venir meno della garanzia retributiva e previdenziale per fatto esclusivo del datore di lavoro.

Più precisamente l'art. 5, secondo comma, della legge 19 dicembre 1984, n. 863, sembra confliggere con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione sotto due profili: in quanto non specifica la necessità che la distribuzione dell'orario sia precisata, oltre che rispetto al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno, altresì nella sua collocazione temporale nell'ambito della giornata; in quanto non disciplina gli effetti della mancanza della forma scritta, o della mancanza o insufficiente formulazione della clausola di distribuzione dell'orario, da ritenere equivalente a mancanza di forma scritta, nel senso che in tal caso il rapporto si deve intendere a tempo pieno e a tempo indeterminato.

Né pare ostare a tale ordine di considerazione la preoccupazione dell'indebito arricchimento che il lavoratore, che abbia lavorato a tempo parziale, riceverebbe dalla conversione a posteriori del rapporto a tempo pieno, sia perché il valore deterrente di una chiara disposizione in tal senso eviterebbe il verificarsi di siffatte situazioni, sia perché il valore sanzionatorio di disposizioni similari può comportare effetti di tal genere (come nel caso dell'art. 3, nono comma, della legge n. 863/1984 menzionato, in cui il datore di lavoro inadempiente ha gli obblighi pieni di un rapporto a tempo indeterminato a fronte di un sinallagma originario a tempo limitato e di una prestazione presuntivamente ridotta dalla esigenza di formazione).

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 e seguenti della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, della legge 19 dicembre 1984, n. 863, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione nella parte in cui non specifica la necessità che la distribuzione dell'orario sia precisata, oltre che rispetto al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno, altresì nella sua collocazione temporale nell'ambito della giornata; e nella parte in cui non disciplina gli effetti della mancanza di forma scritta, o della mancanza o insufficienza della clausola di distribuzione dell'orario, da ritenersi equivalente a mancanza di forma scritta, nel senso che il rapporto si deve intendere a tempo pieno e a tempo indeterminato;

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 10 giugno 1991

Il pretore: DE MATTEIS

N. 601

*Ordinanza emessa il 13 giugno 1991 dal pretore di Firenze
nel procedimento penale a carico di Hamidovic Suzana*

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Teste irreperibile già escusso dalla p.g. - Non acquisibilità di tale prova agli atti processuali - Testimonianza indiretta - Divieto solo per gli agenti e ufficiali di p.g. anche in caso di infermità, morte o irreperibilità del testimone - Irrazionale disparità di trattamento in relazione alla differente qualificazione del «soggetto testimone».

(C.P.P. 1988, art. 195, quarto comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

La questione di legittimità costituzionale proposta dal p.m. nel presente procedimento penale a carico di Hamidovic Suzana, imputata del reato di cui all'art. 648, secondo comma, del c.p., commesso in Firenze il 12 novembre 1989 in danno di Lavarredo Grotewold e Francisco Guillelmo, attualmente irreperibili nel territorio dello Stato italiano, trae origine dall'impossibilità di esaminare l'agente di polizia giudiziaria che ricevette la denuncia della p.o. sul contenuto delle dichiarazioni rese dallo stesso, stante il divieto contenuto dall'art. 194, quarto comma, del c.p.p.

Come è noto, la disposizione citata non consente agli organi di p.g. di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni, in deroga al principio, enunciato nel comma precedente, secondo il quale la testimonianza indiretta è ammessa qualora l'esame del testimone *de relato* divenga impossibile per morte, infermità od irreperibilità.

Il divieto in parola impedisce di dimostrare l'accusa nei procedimenti come in oggetto, in cui l'unico elemento probatorio è costituito dalle dichiarazioni della parte offesa, trasfuse o meno in una denuncia, e queste non siano più assumibili per fatti sopravvenuti.

La denuncia infatti non può essere acquisita al fascicolo del dibattimento perché è in quest'ultimo che deve formarsi la prova, attraverso l'esame incrociato dei testi e delle parti. Il principio dell'oralità e della immediatezza della formazione della prova nel dibattimento costituisce il cardine della riforma del processo penale, sul quale è superfluo soffermarsi.

Né può ritenersi che, essendo l'atto assunto dalla p.g., divenuto irripetibile, possa essere inserito *ab initio* nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 431, primo comma, lettera b), del c.p.p. L'irripetibilità cui si riferisce l'articolo in parola è infatti quella intrinseca, derivante dalla natura dell'atto compiuto.

D'altro canto, i verbali delle dichiarazioni rese alla p.g. da testimoni non possono essere lette nel dibattimento, ai sensi dell'art. 514, primo comma, del c.p.p. e neppure, in casi analoghi a quello in esame, è ovviamente utilizzabile il meccanismo della contestazione, previsto dall'art. 500, quarto comma, del c.p.p. per l'acquisibilità al fascicolo del dibattimento delle sole dichiarazioni testimoniali rese sul luogo e nell'immediatezza del fatto.

Infine, non è stata estesa anche agli atti assunti dalla p.g., divenuti irripetibili per fatti sopravvenuti, la possibilità di lettura sancita dall'art. 512 del c.p.p. per gli atti del p.m. e del giudice nell'udienza preliminare.

Da questo complesso di disposizioni deriva, come già sottolineato, la impossibilità di fornire alcuna prova nei casi in cui la testimonianza della parte offesa, già assunta dalla p.g., non sia più attuabile per morte, infermità o irreperibilità della stessa.

A tale inconveniente potrebbe ovviarsi qualora fosse ammessa la testimonianza indiretta degli agenti ed ufficiali della p.g., così come è ammessa dai testi «ordinari». Del resto il disfavore, direi quasi la differenza, con cui il legislatore ha disciplinato la testimonianza dei soggetti deputati al compimento delle indagini preliminari, non appare giustificabile alla luce del principio costituzionale di uguaglianza, posto che anche essi prestano giuramento e sono incriminabili per il reato di falsa testimonianza.

Né appare condivisibile l'implicita valutazione di non attendibilità delle dichiarazioni rese dagli organi di p.g., in quanto portatori di un interesse alla condanna. Ciò infatti contrasta con la natura pubblica delle funzioni dagli stessi svolte sotto la direzione del p.m., il quale, a norma dell'art. 358 del c.p.p., deve accertare anche fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.

Non si ritiene quindi che la differente qualificazione del «soggetto testimone» giustifichi la diversa disciplina dettata in tema di testimonianza indiretta, non corrispondendo a quei criteri di ragionevolezza e non arbitrarietà che la Corte costituzionale ha più volte indicato come necessari per differenziare posizioni omogenee.

La questione pertanto è fondata ed è altresì rilevante nel procedimento in corso.

P. Q. M.

Visto l'art. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1984 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del c.p.p. nella parte in cui vieta agli ufficiali ed agenti di p.g. di deporre, in caso di irreperibilità del testimone, sul contenuto delle dichiarazioni da questi acquisite, a differenza di tutti gli altri soggetti capaci di testimoniare, per contrasto all'art. 3 della Costituzione;

Ordina la sospensione del presente giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché di comunicarla al Presidente dei due rami del Parlamento.

Firenze, addì 13 giugno 1991

Il pretore: ALOISIO

Depositato in cancelleria il 18 giugno 1991.

Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile)

91C1074

N. 602

Ordinanza emessa l'11 aprile 1991 dal tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza avvocati e procuratori e Romano Luigi

Avvocato e procuratore - Previdenza e assistenza forense - Professionisti iscritti all'albo in epoca posteriore al 1952 - Riscatto dei periodi del corso di laurea e del servizio militare - Esclusione ai fini del conseguimento della pensione di anzianità - Ingiustificato deterioro trattamento rispetto ad altre categorie professionali - Riproposizione di questione, sulla medesima norma, già sottoposta all'esame della Corte e da questa decisa con ordinanza n. 89/1988 di restituzione atti per *ius superveniens*, dal giudice *a quo* ritenuto non rilevante - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 163/1989 e 426/1990.

(Legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 26, quinto comma, modificato dalla legge 2 maggio 1983, n. 175, art. 2).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile promossa con atto d'appello del 12 febbraio 1990 ed iscritta al n. 1258 del ruolo generale affari civili contenziosi dell'anno 1990 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, col proc. dom. avv. G. Milana, appellante, contro l'avv. Luigi Romano, appellato.

OSSERVA

Con sentenza 2 febbraio 1989, notificata il 17 gennaio 1990, il pretore di Brescia, giudice del lavoro, dichiarava che l'avv. Luigi Romano, per aver prestato servizio militare di leva dall'8 novembre 1952 al 9 aprile 1954 e per aver frequentato il corso di laurea in giurisprudenza, iscrivendosi all'albo dei procuratori legali nell'anno 1960 ed alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori nell'anno 1962, aveva diritto di riscattare il periodo legale del corso di laurea ed il periodo di servizio militare, ai fini del raggiungimento dell'anzianità minima per acquisire il diritto alla pensione di anzianità.

Questa sentenza faceva seguito all'entrata in vigore della legge n. 175/1983 e si richiamava all'ordinanza n. 89/1988 della Corte costituzionale, emessa, nella stessa controversia, proprio a seguito della trasmissione, da parte dello stesso pretore, degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di costituzionalità dell'art. 26, quinto comma, della legge n. 576/1980 (riforma del sistema previdenziale forense); ché, infatti, con quella ordinanza la Corte, dopo aver osservato che l'art. 2 della legge n. 175/1983, (entrata in vigore dopo l'ordinanza di rimessione) aveva soppresso, nel citato quinto comma dell'art. 26 della legge n. 576/1980, le parole «e di anzianità, quest'ultima limitatamente agli iscritti all'albo anteriormente al 19 gennaio 1952», aveva osservato che era stata ormai eliminata la condizione limitativa censurata dal giudice *a quo* e che, pertanto, alla stregua del suddetto *ius superveniens*, si imponeva la restituzione degli atti al giudice *a quo* per un nuovo esame della rilevanza della questione.

La sentenza del pretore veniva appellata davanti a questo tribunale, sezione lavoro, con atto depositato il 12 febbraio 1990, da parte della Cassa, che lamentava:

a) l'omessa pronuncia, da parte del primo giudice, sulle eccezioni di improcedibilità ed improponibilità della domanda, a norma dell'art. 443 del c.p.c., nonché per difetto di giurisdizione dell'a.g.o., rispettivamente;

b) l'errore in cui il pretore era caduto, non rilevando che, proprio a seguito della modifica dell'art. 26, quinto comma, della legge citata, era stato negato dal legislatore del 1983 l'esercizio della facoltà di riscatto con riguardo alla acquisizione del diritto alla pensione di anzianità; così che la Cassa concludeva chiedendo la riforma della sentenza, con la dichiarazione che l'avv. Romano non aveva il diritto di riscattare il periodo legale di laurea ed il periodo del servizio di leva, ai fini del raggiungimento dell'anzianità minima per acquisire il diritto alla pensione di anzianità. Ma l'avv. Romano, costituendosi, mentre ribadiva l'assoluta infondatezza delle eccezioni preliminari, osservava che, proprio con la modifica normativa introdotta dalla legge n. 175/1983 al quinto comma dell'art. 26 della legge n. 576/1980, era stata per tutti negata la facoltà di riscatto dei periodi di laurea e di servizio militare ai fini del diritto alla pensione di anzianità; con il risultato di creare una ingiustificata diversità di trattamento tra gli iscritti che avevano prestato servizio militare e quelli che tale periodo non avevano dovuto sottrarre alla loro professione; mentre, poi, ingiustificato, rispetto al riscatto del periodo di laurea, risultava un divieto, che discriminava, ingiustificatamente, gli avvocati e procuratori da tutti coloro che, sia nell'ambito delle carriere direttive della pubblica amministrazione, sia nell'ambito delle libere professioni vedono considerato, ai fini pensionistici, anche il periodo minimo per il conseguimento della laurea, quando questa sia requisito essenziale per l'esercizio dell'attività professionale e sia stato oggetto della facoltà di riscatto; così che, secondo l'appellato, la questione di costituzionalità, sollevata fin dall'inizio di questa causa, era tuttora rilevante per la decisione della stessa.

Della stessa opinione è anche questo collegio.

Lasciata alla sentenza definitiva la decisione sulle eccezioni preliminari di improponibilità ed improcedibilità della domanda (su di esse già il pretore, nella prima ordinanza di remissione della questione alla Corte costituzionale, aveva osservato come la giurisdizione e competenza gli derivassero dall'art. 442 del c.p.c., trattandosi di una controversia relativa all'applicazione di norme riguardanti una forma di previdenza ed assistenza obbligatoria; come, inoltre, ogni questione in ordine alla procedibilità della domanda restasse superata dalla sopravvenienza nel corso del giudizio del provvedimento di diniego da parte della Cassa, nonché dalla inesistenza di speciali previsioni normative riguardanti il procedimento per la composizione della questione in sede amministrativa), la materia è, infatti, oggi regolata pur sempre dall'art. 26, quinto comma, della legge n. 576/1980, che, a maggior ragione dopo la modifica operata dall'art. 2 della legge n. 175/1983, ammette l'esercizio della facoltà di riscatto per i periodi corrispondenti alla durata del corso legale di laurea e dell'anno di pratica professionale, nonché alla durata del servizio militare (v. l'art. 8 della legge n. 319/1975, modificativo dell'art. 5 della legge n. 798/1965), «al solo fine di completare l'anzianità minima necessaria per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia» (le parole «e di anzianità, etc.» sono state, infatti, cancellate dalla novella del 1983).

Così, dovendosi pronunciare sul preteso diritto, in capo al ricorrente, di riscattare gli anni del corso legale di laurea e del servizio militare, ai fini del diritto alla pensione di anzianità, è evidente la rilevanza, per la decisione, della questione di costituzionalità della normativa citata.

Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza della questione, va subito detto che appare irrazionale e contrario al fondamentale principio di uguaglianza che non sia concesso agli iscritti alla Cassa avvocati e procuratori il diritto di riscatto, anche ai fini della pensione di anzianità, sia degli anni di iscrizione al corso di laurea, sia di quelli impiegati nel servizio militare: per i primi la violazione del principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, si ravvisa nella disparità di trattamento con il regime previdenziale proprio di altre categorie professionali (v. l'art. 3 del d.m. 15 ottobre 1976, già citato dal pretore con riguardo alla professione sanitaria, nonché la legge n. 290/1990 regolatrice del sistema pensionistico degli ingegneri ed architetti, citata dal ricorrente), tanto più evidente in rapporto alla tendenza legislativa, riconosciuta e ribadita dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, a concedere ogni migliore considerazione alla preparazione professionale acquisita, quando questa sia ritenuta indispensabile ai fini della qualifica ricoperta (v. per tutte la sentenza n. 426/1990 della Corte costituzionale, confermativa degli orientamenti già espressi con la sentenza n. 163/1989).

Quanto, poi, agli anni impiegati nel servizio militare, la disparità di trattamento si manifesta, ad avviso del collegio, nell'uguale trattamento, all'interno della stessa categoria di assicurati, riservato sia a chi abbia prestato il servizio di leva, ritardando la sua iscrizione all'albo professionale e non incrementando, in quel periodo, i propri contributi previdenziali, sia a quanti, o perché esonerati dal servizio o perché ad essi non obbligati (è il caso delle donne), abbiano potuto utilizzare quello stesso periodo nell'attività professionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 26, quinto comma, della legge n. 576/1980, come modificato dall'art. 2 della legge n. 175/1983, nella parte in cui non prevede il diritto al riscatto del periodo legale di durata dei corsi universitari e del periodo del servizio militare prestato, al fine di completare l'anzianità minima necessaria per acquisire il diritto di anzianità anche per gli iscritti all'albo procuratori e avvocati;

Dispone la remissione degli atti alla Corte costituzionale, nonché la sospensione del presente giudizio;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispone la comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Brescia, addì 11 aprile 1991

Il presidente: MAZZONCINI

91C1075

N. 603

Ordinanza emessa il 15 luglio 1991 dal tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di Fantoni Mario

Processo penale - Ammissibilità dell'esame dell'imputato condizionato al suo consenso - Ingiustificata compressione del diritto delle parti e del giudice di avvalersi di detto esame quale mezzo di prova rilevante per le decisioni - Ritenuta violazione dei principi della legge delega.

(C.P.P. 1988, artt. 208 e 503, primo comma).

(Cost., art. 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dir. 69 e 73).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa penale contro Fantoni Mario imputato del delitto p. e p. dagli artt. 81, 519 e 521 del c.p. per avere, con violenza, costretto Ferri Federica a congiunzione carnale e per avere, nello stesso modo, compiuto su di lei, in più occasioni, atti di libidine, palpeggiandole i seni e le cosce.

In Castelnuovo di Garfagnana, dal dicembre 1990 al gennaio 1991.

Tratto a giudizio per rispondere del delitto continuato di cui all'epigrafe, Fantoni Mario è comparso dinanzi al collegio e, interpellato in ordine alla circostanza di volersi o meno sottoporre all'esame richiesto dal p.m., ha negato il proprio consenso, impedendo con ciò l'espletamento di un mezzo di prova al quale la stessa difesa, in prima battuta (all'atto così delle richieste preliminari ex art. 493 del c.p.p.), aveva ritenuto di dover ricorrere per poi rinunciarvi in esito allo svolgimento dell'istruzione.

La rilevanza, nel presente giudizio, di siffatta assunzione, non è seriamente contestabile, atteso che l'intera vicenda sottoposta a verifica dibattimentale gravita attorno alle dichiarazioni della persona offesa Ferri Federica; sentire le discolpe dell'imputato a fronte delle accuse mossegli dal soggetto passivo dell'ipotizzata violenza sessuale è allora, nella specie, assolutamente necessario al fine di chiarire taluni punti oscuri non altrimenti colmabili sotto il profilo istruttorio, e dunque pervenire, in un processo di parti, al corretto esercizio della giurisdizione.

Nell'impossibilità di valutare in modo alcuno, neppure quale semplice argomento di prova, il contegno dell'imputato, che si è avvalso della facoltà contemplata dagli artt. 208 e 503, primo comma, del c.p.p. con l'effetto di comprimere il diritto-dovere delle parti e del giudice all'assunzione di mezzi di prova rilevanti ai fini della decisione, ritiene il tribunale di dover rimettere a codesta Corte la questione di legittimità costituzionale delle citate disposizioni codicistiche per contrasto con l'art. 76 della Costituzione. Ad avviso del collegio infatti le disposizioni anzidette, nel prevedere che l'esame dell'imputato possa svolgersi solo su richiesta e con il consenso di questo, violano i principi ed i criteri posti dall'art. 2, dir. 69 e 73, della legge di delegazione n. 81/1987 quale norma interposta tra la Costituzione ed il decreto legislativo con cui il codice è stato emanato, e dunque necessitano del sindacato di costituzionalità sotto il profilo dell'eccesso di delega.

All'esame dell'imputato, chiamato a sostituire, nel codice accusatorio del 1988, l'interrogatorio dibattimentale senza tuttavia dividerne i requisiti di necessità, è dedicata la direttiva 73 della legge delega la quale, testualmente, recita: «esame diretto dell'imputato, dei testimoni e dei periti da parte del pubblico ministero e dei difensori, con

garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame, la genuinità delle risposte, la pertinenza al giudizio e il rispetto della persona, sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del pretore, che decidono immediatamente sulle eccezioni; previsione che l'esame dei testimoni minorenni possa essere effettuato in ogni momento dal giudice, tenute presenti le esigenze di tutela della personalità; potere del presidente, anche su richiesta di altro componente il collegio, o del pretore di indicare alle parti temi nuovi od incompleti utili alla ricerca della verità e di rivolgere domande dirette all'imputato, ai testimoni ed ai periti, salvo in ogni caso il diritto delle parti di concludere l'esame; potere del giudice di disporre l'assunzione di mezzi di prova».

Il testo della direttiva 73 va coordinato con quello della dir. 69 che, nella prospettiva del modello accusatorio, configura *apertis verbis* il diritto alla prova come paradigma dell'attività delle parti: un diritto attorno al quale ruota l'essenza stessa della dinamica processuale, cui corrisponde l'obbligo del giudice di assumere le prove che le parti richiedono salva la superfluità: «disciplina della materia della prova in modo idoneo a garantire il diritto del pubblico ministero e delle parti private ad ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova richiesti, salvi i casi manifesti di estraneità ed irrilevanza».

È agevole osservare come in nessuna delle menzionate direttive sia previsto che all'esame dell'imputato — mezzo di prova in quanto tale non sottoposto a condizioni sospensive quali l'espletamento di una manifestazione di volontà — possa farsi luogo solo su richiesta dell'esaminato o su suo consenso.

E ciò, in un processo che ruota attorno al tema della prova, tanto da legittimare da parte di più di un commentatore l'affermazione per cui nel nuovo codice, è contemplato il «diritto delle prove penali» come «esempio di un apparato di regole probatorie inserito in un sistema di *civil law*», è tutt'altro che irrilevante.

Si aggiunga che la direttiva 5 dello stesso provvedimento di delega legislativa, dedicata al diverso istituto dell'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini, impone che la disciplina delle modalità dello stesso sia congegnata «in funzione della sua natura di strumento di difesa».

Orbene, dalla lettura combinata di tali direttive andavano tratte, ad avviso del collegio, le seguenti deduzioni sistematiche.

A differenza dell'interrogatorio, atto procedimentale non più indefettibile ai fini del rinvio a giudizio, mediante il quale l'organo procedente comunica al sottoposto alle indagini l'oggetto dell'accusa, ne assicura l'identità e ne consente le discolpe, l'esame dibattimentale costituisce innanzi tutto un mezzo di prova. Solo in aggiunta a tale funzione, ed in via residuale rispetto a questa, è possibile affermare che l'esame condivide la funzione di strumento di difesa che è propria dell'interrogatorio e che, nel dibattimento, è garantita dal diritto dell'imputato di rendere in ogni momento le dichiarazioni, riferentisi all'oggetto della imputazione, che egli ritiene opportune.

Se, quindi, l'interrogatorio mira in primo luogo a garantire, nel corso delle investigazioni, l'effettivo esercizio del diritto di difesa della persona sottoposta ad indagini, e dunque deve essere disciplinato con modalità tali da consentire all'inquisito di contraddire l'accusa, previa presa di coscienza dell'oggetto di questa e delle indagini, l'esame dell'imputato, così come quello delle restanti parti private, dei testimoni, dei periti ecc., trova la sua massima valorizzazione in relazione al *thema probandum*.

Rispetto a questa strumentalità funzionale la legge delega non pone condizioni. Le parti, ma anche il giudice (dir. 73, ultima parte), nello svolgimento dell'attività istruttoria ancora oggi tendente alla ricerca della verità (dir. 73: «... potere del presidente, anche su richiesta di altro componente il collegio, o del pretore di indicare alle parti temi nuovi o incompleti utili alla ricerca della verità ...») hanno il diritto di ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova richiesti, compreso l'esame dell'imputato, salvi unicamente i casi di estraneità ad irrilevanza.

In siffatto contesto, stante la posizione di centralità attribuita alle parti sul piano dell'iniziativa probatoria, e stante il residuale diritto-dovere del giudice di assumere mezzi di prova utili alla ricerca della verità, ogni condizionamento del diritto alla prova che vada al di là dei casi di estraneità ed irrilevanza è fuori delega e dunque incostituzionale.

Nondimeno, l'art. 208 del c.p.p. (ma anche l'art. 503, primo comma, stesso codice) prevede, in aggiunta al c.d. *jus tacendi* dell'imputato in ordine a singole domande (artt. 64, 65 e 209, secondo comma, del c.p.p.), la assoluta volontarietà dell'esame che, quindi, in termini dissonanti rispetto al quadro sistematico che dianzi si è delineato, può svolgersi solo su richiesta dell'imputato stesso o su suo consenso. Ciò significa che, nell'impianto del codice, l'esame non è, a differenza di quanto concepito nel testo della delega, un mezzo di prova in sé e per sé considerato, ma lo diventa solo subordinatamente all'esercizio di una manifestazione di volontà dell'esaminando.

La conseguenza di codesta disciplina è tanto evidente quanto devastante sotto il profilo del diritto alla prova. Essa, attentamente intesa, travalica non solo i principi-criteri della legge di delegazione, ma altresì i confini della logica più elementare.

L'imputato, destinatario del diritto di difesa, non solo ha facoltà di non rispondere, in nome di tale diritto, a singole domande al fine di non procurare elementi di autoaccusa nel corso del processo (il c.d. *privilege against self-*

incrimination), ma addirittura ha la facoltà di sottrarsi alle domande senza che a ciò consegua alcun potere valutativo del giudice, ancorché di mero contorno rispetto ad emergenze processuali risultanti aliunde; con la conseguenza che è a lui demandato il potere di impedire, con un suo atto di volontà, l'espletamento legittimo di un mezzo di prova rilevante e pertinente al tema processuale.

L'estensione di una tale facoltà mortifica, in un processo di parti, l'essenza dell'esame quale strumento di prova incondizionato, senza trovare giustificazione alcuna neppure sulla sua ulteriore — epperò residuale — funzione di strumento di difesa. Invero, il diritto di difesa dell'imputato trova logica garanzia nell'esercizio del *jus tacendi* inteso come facoltà di non rispondere a singole domande, e cioè nel diritto di tacere su circostanze dalle quali potrebbero emergere elementi di accusa utilizzabili *contra se*; ed inoltre nell'assenza dell'obbligo di verità nelle risposte, conformemente alla regola del *nemo tenetur se detegere*: ed infine nella facoltà di rendere dichiarazioni spontanee in ogni stato del dibattimento. Tant'è che proprio in siffatti, indefettibili, criteri di garanzia trovano alimento le disposizioni *ex artt.* 64, 65, 209 e 494 del c.p.p. che appunto prevedono la facoltà dell'imputato di non rispondere alle domande che a lui siano rivolte, nel contempo disciplinando il diritto di interloquire in ogni momento sull'oggetto dell'accusa.

Di contro, la limitazione contenuta negli artt. 208 e 503, primo comma del c.p.p., nell'inibire addirittura che all'imputato siano poste domande in mancanza di un suo consenso, comprime inammissibilmente — e senza giustificazione alcuna — il diritto delle parti e del giudice di avvalersi dell'esame quale mezzo di prova rilevante per la decisione: soprattutto impedisce al giudice di valutare il rifiuto dell'imputato di sottoporsi all'esame alla stregua di argomento di prova nel perimetro del principio di libero convincimento, inibendo la valorizzazione in senso probatorio di elementi a suo carico idonei a suffragare un giudizio di colpevolezza mediante la verifica della portata significativa del silenzio da costui mantenuto su circostanze suscettibili di scagionarlo.

Tutto, quanto esposto induce a ritenere che il legislatore delegato, nel condizionare in senso assoluto l'espletamento dell'esame dell'imputato al consenso di questi in nome di una garanzia difensiva già adeguatamente salvaguardata mediante il diritto di non rispondere a singole domande (artt. 64, 65 e 209 del c.p.p.) e l'ulteriore diritto di non rispondere secondo verità, sia andato oltre i limiti sostanziali posti dalla legge di delegazione. Legge che, nel disciplinare l'esame dell'imputato quale mezzo di prova in sé e per sé considerato (dir. 73), sul presupposto di un potere di iniziativa istruttoria delle parti condizionato unicamente al rispetto dei requisiti di non manifesta irrilevanza della prova dedotta (dir. 69), non consentiva l'inserimento, nel codice, di una limitazione quale quella in argomento.

In buona sostanza, nello schema di dialettica processuale concepito dal legislatore delegante, l'esercizio globale del *jus tacendi* dell'imputato non poteva essere dissociato — come invece è statuito nel codice — dal diritto delle parti e del giudice di valorizzare in senso probatorio — anche se, ovviamente, non confessorio — il silenzio di costui.

Il contrasto tra le disposizioni denunciate e l'art. 2, dir. 69 e 73 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, comporta l'illegittimità costituzionale *in parte qua* delle norme anzidette per violazione dell'art. 76 della Costituzione.

Non resta allora che rimettere la questione alla Corte costituzionale previa sospensione del giudizio in corso. Vedrà la Corte se, ed in che misura, il sindacato debba estendersi ad altre disposizioni oltre quelle denunciate.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge n. 87/1953:

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 2, dir. 69 e 73 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 208 e 503, primo comma, del c.p.p., per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che l'esame dell'imputato possa essere ammesso solo previo consenso dell'imputato stesso:

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere.

Lucca, addì 15 luglio 1991

Il presidente: NARDONE

Il cancelliere: CECCARELLI

91C1076

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galliei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Napoli, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CHRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE

- ◇ **LIBreria ITALO SVEVO**
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Monlenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria Internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via del Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO

- ◇ **LIBreria MASSIMI**
Corso V. Emanuele, 23
- ◇ **LIBreria PROPERI**
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Di.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Etna, 1
- ◇ **ISERNA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA (VerCELLI)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
S.O.C.E.Di. S.r.l.
Via Roma, 80
- ◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Calliradeo, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA

- ◇ **ENRICO ARLIA**
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
 BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Piroia (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldero, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 315.000 - semestrale L. 170.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 58.000 - semestrale L. 40.000 	<p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 606.000 - semestrale L. 336.000 <p>Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 800.000 <p>Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 530.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.900
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 367001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 3 9 0 9 1 *

L. 3.600